

RELAZIONE

PRESENTATA DAL SENATORE

ORONZO QUARTA

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 4 gennaio 1909



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

—
1909

01726

AVVERTENZA

Questa relazione, che doveva esser letta nell'Assemblea generale del 4 gennaio 1909, per la inaugurazione del novello anno giuridico, fu invece semplicemente presentata alla Corte, essendosi, in segno di lutto pel gravissimo disastro di Reggio e Messina, deliberato, che alla funzione inaugurale fosse tolta ogni apparenza di festosa solennità.

Ed il Procuratore Generale disse soltanto:

« Ringrazio S. E. il Primo Presidente di avermi dispensato dal leggere la inaugurale relazione.

« Di contro allo spettacolo miserando della sciagura, che ci ha colpiti, ogni parola muore sulle labbra.

« Sorge tuttavia, tramezzo allo schianto dell'anima, come un raggio di luce, il pensiero, che, se le nazioni forti e civili, attraverso le lotte e le vendette della fortuna, non che abbattersi, vieppiù si cementano, ritemprano ed elevano, tale veramente abbia dimostrato di essere, ed in sommo grado, l'Italia nostra. Non un istante solo di accasciamento o di abbandono, ma tutto ed in tutti uno slancio generoso e poderoso di carità cittadina, ed un concorrere ed accorrere fremente a recare ausilio e conforto. E si è rivelata anche più meravigliosa, nella sua pura schiettezza e nella sua grande semplicità, quella morale fusione delle anime, quella intima corrispondenza di sentimenti tra Sovrano e Popolo, che costituisce la maggiore forza

ed il maggior bene del Paese. In nessuno, più che nel cuore dei nostri augusti Sovrani, si è ripercosso lo strazio ed il grande scempio, che ha fatto immani, tristi, desolanti sepolcreti, là dove più rigogliosa e fiorente era la vita, più bello, più vibrante e più delizioso il sorriso della natura.

« Alle vittime infelici un saluto; un saluto, che esprima in tutta la sua intensità il nostro dolore, il nostro affetto; ed un reverente omaggio, co' sensi della più profonda e devota ammirazione a S. M. il nostro Re ed a S. M. la nostra Regina ».

Eccellenze, Signori,

Sono lieto di potervi ancora io recare il saluto ed i migliori augurî in questo novello anno, che sarà forse l'ultimo, in cui, alla inaugurazione giudiziaria, potranno accoppiarsi i voti e le felicitazioni per una nuova pietra miliare, che si pone nel fortunoso cammino della vita.¹

Ma aleggia e si sente pur sempre melanconica una nota nelle nostre annuali e solenni riunioni, per la fatale dipartenza di taluni dei nostri carissimi colleghi.

Guido Orlandi e G. B. D'Osvaldo non sono più!

Nella naturale loro modestia, nella delicata e genuina cortesia delle forme, nel pensiero elevato e sentimento puro di giustizia, che appariva luminoso in tutti i loro atti, non potè mai sorgere verso di essi ira nemica, ma furono sempre, nel Foro e tra i loro compagni, circondati da grande estimazione, ed insieme da simpatia ed affetto vivissimi.

Antonino Benedetti, che nella rigidezza de' suoi modi, talvolta anche rudi ed aspri, poneva sempre diritto al di sopra di ogni altro suo pensiero quello del giusto, senza *transazioni* e senza *transizioni*, e Vincenzo Giovinazzi, ammirevole per la rettitudine ed esattezza del suo criterio giuridico, e per la sua instancabilità nel lavoro, sono usciti dalle nostre file, per avere già varcato il limite di età segnato dalla legge. Auguriamo ad entrambi, che possano per molti anni godere il riposo con

quella serena tranquillità che deriva solo dalla coscienza di avere compiuto sempre rigorosamente il proprio dovere.

E la vostra mente si volge ancora, ne son sicuro, come la mia si volge, a Tancredi Canonico ed a Cesare Alaggia, e ne sospinge ad inviare alla cara memoria di essi un affettuoso e reverente saluto. Non appartenevano più a questo Supremo Collegio; ma già vi avevano appartenuto per parecchi anni. E, del resto, la loro vita era stata così tutta per l'amministrazione della giustizia, e nella loro elevata posizione di magistrati supremi, così grandi ed universali servigi le avevano resi, che può dirsi appartenessero sempre a tutti i diversi istituti della magistratura, di cui erano lustro e decoro, e dalla quale non possono perciò essersi per sempre dipartiti, senza che universale e fortemente sentito ne sia stato il rimpianto.

Il più cordiale benvenuto ai consiglieri Catastini, Carcani, De Seta, Cimorelli, Blancuzzi e Fancello. Auguri di sempre migliore avvenire ai colleghi Cannas e Frola, promossi a Procuratori generali, l'uno presso la Corte d'appello di Catania, l'altro presso la Corte d'appello di Cagliari, ed al carissimo consigliere Persico, che, appena dopo essersi fatto conoscere e ben volere qui da tutti, ritornò alla sua diletta Firenze. A Lino Ferriani, che immane sciagura costrinse a ritirarsi a vita privata, il voto vivo e sentito, che possa trovare calma e conforto nell'affetto, da cui vien circondato nella sua cara famiglia.

*
* *

Il lavoro da voi compiuto nel decorso anno, è, ad un dipresso, nelle stesse proporzioni di quello compiuto nell'anno precedente.

In materia civile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908 sono stati esauriti 1062 ricorsi, ne rimangono pendenti 417. Dei 1062 esauriti, 883 sono stati trattati dalla Sezione Civile, 179 dalle Sezioni Unite; e dei 417 pendenti, 368 sono di competenza

della Sezione civile, 49 di competenza delle Sezioni Unite. Degli 883 ricorsi trattati dalla Sezione Civile, per 35 vi è stata rinunzia, per 69 vi è stata dichiarazione d'inammissibilità, 306 sono stati accolti, 473 rigettati, e sopra 31 le conclusioni del P. M. non furono conformi alle sentenze. Dei 179 ricorsi trattati dalle Sezioni Unite, sono stati definiti con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria 27, d'incompetenza 12, di competenza della Sezione Civile 29, di competenza delle Sezioni Unite 4, di competenza delle Cassazioni territoriali 39, con rinuncia 4, con dichiarazione d'inammissibilità 2, con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata 41, ai sensi dell'art. 547 proc. civ. contro sentenze del Magistrato di rinvio 21, dei quali 15 (tra cui due contro sentenze di Pretori) furono respinti, 6 accolti. Le difformità tra le conclusioni del Pubblico Ministero e le sentenze su tutti i 179 ricorsi furono 9.

*
* *

Alla Commissione del gratuito patrocinio, presieduta sempre dal già nostro venerando collega, commendator Civiletti, che compie sempre con esemplare scrupolosità le sue delicate funzioni, sono pervenute, fino al 31 dicembre 1908, 245 istanze; ne sono state esaurite 223, nè rimangono pendenti 22. Delle 223 esaurite, 79 sono state rigettate, 101 sono state ammesse per ricorrere, 38 per resistere, per 5 fu dichiarato non luogo.

Dei ricorsi interposti con l'ammissione al gratuito patrocinio, 47 vennero accolti, 3 vennero respinti, 51 sono ancora pendenti.

Dalle accennate cifre rilevasi, come anche nel passato anno questo importante ramo di servizio, sia stato compiuto con la maggiore possibile diligenza e correttezza. Ed è da farne lode al suo illustre Presidente, non meno che ai colleghi Martinotti e Sansonetti, come ancora agli illustri avvocati Aureli, Bartoccini, Marchetti e Santucci, che con assi-

duità ammirevole sono concorsi sempre nel compimento di questa opera benefica dell'amministrazione della giustizia.

*
* *

Il lavoro delle Sezioni Unite, se non aumenta, si presenta però ogni dì più ponderoso per la maggiore gravità ed importanza dei problemi giuridici, che sorgono e si pongono così nei conflitti giurisdizionali, come, e forse anche più, nei conflitti, che nella interpretazione ed applicazione della legge si sollevano, tra il conforme giudicato dei magistrati di appello, ed il giudicato contrario delle Sezioni Civili della Casazione. Poichè ogni dì più i rapporti d'ordine pubblico e sociale si diramano, si mescolano ed intrecciano nei rapporti d'ordine individualistico e privato; donde gli attriti ed i contrasti, che toccano più di sovente e più d'appresso l'esercizio dei pubblici poteri con le speciali giurisdizioni; ed ogni dì più si deliberano e promulgano nuove leggi, per provvedere a sempre nuovi bisogni, a sempre novelle posizioni giuridiche, nella definizione delle quali, è ben naturale che più frequentemente sorgano, e più si acuiscano, tra le diverse magistrature, le divergenze e le discrepanze, in specie là dove l'antico sia da conciliare e comporre col diritto nuovo, e là dove è pur fatale che l'elemento che sorge mal s'intenda ed armonizzi, nelle sue tendenze ed aspirazioni, con l'elemento che volge al tramonto.

Nel passato anno, si sono portate al giudizio delle Sezioni Unite controversie nuove, di eccezionale ed elevatissimo interesse sociale, mirandosi con esse a porre e ben definire i limiti, entro i quali i più alti poteri dello Stato debbano spiegare liberamente le rispettive e supreme loro attribuzioni, senza che mai ne possa esser tocco, vincolato, o sindacato da estranee ingerenze lo esplicitamento.

Ometto pur di accennare l'oggetto delle contese, e la maniera onde furono esse decise. Si è discusso già, e qui e

altrove, forse anche troppo, e troppo sono note le vicende coi relativi ultimi risultati, perchè ne possa apparire desiderato ancora qui un ricordo ed un accenno. Sono problemi alti e complessi, che sdegnano le fugaci e leggere disquisizioni, ed attendono, se mai, uno studio più profondo e più calmo da parte dei cultori del diritto, e quando che sia, una parola solenne e sovrana dal Governo del Re e dal Parlamento.

Di una controversia tuttavia mi conviene far cenno, della controversia, che da oltre un decennio si dibatte, con vece alterna nei tribunali, intorno alla condizione giuridica, fatta ai Comuni dalla legge del 7 giugno 1894, e dal regolamento del 25 ottobre 1895, sulla trasmissione a distanza della energia elettrica.

Sono stati i Comuni, per quel che attiene agli impianti di condutture elettriche, spogliati di ogni potere; e potestà piena, assoluta è stata attribuita al Prefetto, od al Ministro, di consentire, a suo senno, o non consentire, si attraversino vie, si attraversino piazze, senza che possano essi opporsi, senza che possano essi diversamente provvedere ai pubblici servizi interessanti le stesse comunali amministrazioni, secondo che la propria potenzialità economica, e secondo che le varie, molteplici e peculiari condizioni di ordine diverso richieggano; sicchè le convenzioni, o concessioni, già fatte prima, venendone a mancare la base, crollino, e le convenzioni o concessioni, che siano per farsi dopo, versando sopra materia, sulla quale non si ha più facoltà di disporre, sorgano, sin dalla loro origine, di ogni efficienza giuridica destituite?

Se ne dubitò in sulle prime, pensandosi che, in riguardo dei pubblici servizi, non si potessero le attribuzioni delle autorità municipali disconoscere e troncare. Ma la opinione affermativa prevalse dappoi, ed al provvedimento governativo si attribuì un potere sconfinato, che a tutti i provvedimenti comunali si sovrapponeva ed imponeva.

Parve e si affermò con entusiasmo, che la nuova legge, così intesa ed applicata, fosse legge di progresso, e liberatrice

pei Comuni, ai quali forniva il mezzo facile e pronto di spezzare i vincoli, dai quali erano avvinti, per antiche concessioni, per contratti onerosi già sotto l'impero delle leggi precedenti costituiti, ed ai vecchi sostituire i nuovi e più evoluti sistemi di illuminazione. Parecchi Comuni, infatti, furono solleciti ad avvalersene, o direttamente, o, più di sovente, a mezzo di nuovi concessionari, investiti dell'autorizzazione prefettizia, o ministeriale.

A non guari però si riconobbe, che fosse un'arme, la quale poteva ritorcersi, e fu in realtà rivolta contro i Comuni dalle antiche Ditte concessionarie, alle quali, in determinate contingenze, poteva tornare conveniente, dopo avere per lungo tempo esercitate le concessioni, farle cessare, dichiarandole, come vennero talvolta dichiarate, giuridicamente inesistenti, e sottrarsi così, non fosse altro, all'adempimento dell'onere ben grave, imposto in quasi tutti i contratti, di rilasciare, decorso il tempo delle concessioni, ai Comuni le opere d'impianto.

La esagerazione, e con essa la illegittimità delle applicazioni, non poteva in seguito non rivelarsi.

Si rivelò dapprima, in ordine al tempo, cui la legge avesse ad estendersi e spiegare la sua azione; ed intervennero sentenze, le quali esclusero, che potesse cancellare perfino gli effetti di convenzioni o concessioni già innanzi legittimamente costituite.²

Si rivelò poi, anche in ordine alla ricostruzione ed ampiezza del pensiero legislativo. Con tre recenti decisioni, di Tribunale l'una, di Corti d'Appello le altre, sulla domanda di una Ditta, la quale, dopo avere per parecchi anni tenuto l'esercizio dell'illuminazione pubblica e privata di una cittàospicua, essendosi ormai presso alla scadenza della concessione, affermava essere radicalmente nullo e giuridicamente inesistente quanto erasi stabilito e contrattato, e non sussistere perciò l'obbligo ad essa imposto di rilasciare al Comune le opere d'impianto coi relativi macchinari, venne osservato e deciso: non essere esatto, che di fronte allo *jus novum* dipendente

dalla legge del 1894 possa dirsi dei Comuni che: *sunt ut non sint*, e siano stati spogliati, quasi fossero *non enti*, di quei poteri, che dalle proprie leggi statutarie ed organiche sono loro attribuiti; e spettare perciò sempre ad essi provvedere, come a tutti gli altri pubblici servizi, anche a quello della illuminazione, nel modo che reputassero migliore, essendo il consenso del Prefetto, o del Ministro, necessario solo ai fini e per ragioni di pubblica sicurezza e d'ordine sociale.

Su codesti pronunziati, che erano in opposizione col pronunziato della Cassazione di Firenze, è poi di recente intervenuto quello uniforme ed autorevolissimo delle Sezioni Unite, esteso da uno dei più cari e dotti consiglieri del nostro Collegio supremo, e col quale è stato respinto il ricorso, che contro la sentenza del magistrato di rinvio era stato interposto.

Riservandomi di darne in nota più ampio ragguaglio ³, qui mi limito ad accennare il pensiero giuridico fondamentale della Cassazione essere stato questo: *Che le disposizioni regolamentari del 1895 non possano essere intese, se non in relazione ed armonia con quelle della legge del 1894. La quale, se, a fine di favorire ed agevolare lo stabilimento degli impianti elettrici a scopi industriali, ha statuito che, per ottenere il passaggio delle condotture, anche attraverso le strade comunali, basti il consenso del Prefetto o del Ministro, ha tuttavia lasciata integra la potestà dei Comuni di provvedere al servizio della produzione e distribuzione della energia elettrica a scopi di generale interesse e di pubblica utilità, mediante apposite convenzioni, che stabiliscono le modalità dell'esercizio e fissano gli oneri ed i corrispettivi. Ripugna manifestamente al concetto, che informa le citate disposizioni, il pretendere, che il decreto emesso dall'autorità governativa possa togliere la necessità della concessione per parte delle amministrazioni, cui spetta di provvedere al servizio medesimo, o possa supplire a quanto sia altrimenti richiesto, non per il collocamento dei fili conduttori, ma per l'esercizio stesso dell'industria in vista dei fini ai quali è diretto.*

Non so, nè posso prevedere, se ormai questa teoria sia per prevalere e preferirsi all'antica. Il mio voto fu e sarà sempre per la osservanza e pel mantenimento di essa,⁴ non parendomi possibile, che di fronte a tutto il nostro organismo amministrativo, che riconosce nel Comune la proprietà delle strade, che al Comune ne impone l'obbligo della costruzione, sistemazione e manutenzione, e che al Comune attribuisce il diritto col dovere insieme, di mantenere e difendere dagli eventuali guasti e dalle eventuali usurpazioni la integrità del Demanio stradale, come anche di provvedere nel modo che reputi migliore, e secondo i suoi mezzi, a tutte le peculiari esigenze della locale viabilità, sia sotto il rispetto del movimento, della comodità, sicurezza e polizia, sia sotto il rispetto della nettezza, della igiene, della edilizia e della illuminazione, venga poi il Comune stesso, per quanto concerne la imposizione e l'impianto delle condutture elettriche, spogliato di ogni autorità, e, lui nolente o volente, si lasci arbitro il Prefetto di consentire o non consentire, che si occupi permanentemente, ed in una piuttosto che in altra maniera, il suolo e sottosuolo delle pubbliche vie e delle pubbliche piazze.

Se la costituzione organica delle varie pubbliche amministrazioni con l'ordinamento delle rispettive loro attribuzioni, è fondata tutta, come ragionevolmente doveva essere, sul rispetto ed ausilio reciproco, ed indirizzata, non allo scopo di calcarne taluni e sollevarne altri, bensì a quello di comporre e soddisfare armonicamente tutti i vari e molteplici servizi ed interessi pubblici, torna incomprendibile, come possa farsi altrimenti per le condutture elettriche, e, rispetto ad esse, l'assentimento del Prefetto (o del ministro), si debba imporre a tutte le amministrazioni, e dinanzi all'attribuzione del Prefetto, debbano cadere e cessare le attribuzioni con le relative responsabilità di tutte le altre autorità.

Trattasi pure di servitù creata dalla legge, in vista di eminenti ragioni di pubblica utilità, ripugnerà sempre che i Comuni siano spogliati di ogni potere, che i contratti da



essi già legittimamente stipulati cadano, ed i relativi diritti già quesiti dai contraenti vengano cancellati, e sorga invece sui loro ruderi, pieno ed assoluto il diritto del nuovo concessionario, per effetto, e nel momento stesso, della emanazione del provvedimento prefettizio, parendomi che questa, come tutte le altre concessioni, autorizzazioni o licenze, debba intendere a tutelare unicamente l'interesse pubblico, senza nè costituire, nè sopprimere diritti a vantaggio od a pregiudizio dei terzi.

Certamente il legislatore può far tutto quello che stimi necessario od utile nel pubblico interesse, e quando mai (ipotesi impossibile a verificarsi) vi fosse una legge, la quale, esplicitamente disconoscendo i contratti già legittimamente stipulati, e tronandone a mezzo la esecuzione, imponesse il sacrificio dei diritti già quesiti, bisognerebbe inchinarsi e tacere. Ma, quando invece la legge è muta, anzi nelle sue disposizioni accenna ad un concetto affatto opposto, ed è solo con sottili ragionamenti, e forzando con industrie ed acuto ingegno disposizioni regolamentari, che si vuol sostenere e giustificare la soppressione di quesiti diritti, non mi sembra che si possa esitare a respingerla. Se anco la lettera della legge, o del regolamento, potesse con qualche apparenza di fondamento autorizzare il dubbio, si dovrebbe ripetere col Romano Giureconsulto: *Etsi verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult.*

Questa rapida esposizione mi è parsa doverosa, perchè in una materia di così alto e generale interesse, nella quale è stata così fortemente scossa la posizione dei Comuni, facea mestieri, ai fini del più retto e regolare funzionamento dei relativi giudizi, fosse messo bene in evidenza quale, in seguito e per effetto della vostra sentenza, sia ora in argomento lo stato vero della giurisprudenza.

E mi è parsa ancor più doverosa, perchè, essendo l'eco delle molteplici e complicate contese giudiziali penetrata persino nella Camera dei Deputati e nel Senato, ed essendosi ivi

nel 1903 e nel 1904 rilevata la necessità di provvedimenti legislativi, diretti a far cessare i dubbi, e porre termine ai contrasti, i quali trascinarono i Comuni ad interminabili litigi, venne risposto dai Ministri del tempo, che il problema era di già in grave dibattito nelle supreme aule dei Tribunali, e convenisse perciò rimandare a dopo che si fossero conosciute le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, lo studio e la ricerca di quei temperamenti, che apparissero più adatti a salvare, da un lato, i progressi dell'industria italiana, e dall'altro i diritti storici dei Comuni.⁵



Trattando della Cassazione, e più specialmente delle sue Sezioni Unite, non posso, per la sua grande importanza, non meno che per reverenza dell'insigne autore di esso, esimermi dal toccare di un progetto presentato da S. E. il Guardasigilli alla Camera dei Deputati, nella seduta del 16 marzo 1908.

È un progetto, che parmi non abbia sinora formato oggetto di studio e di osservazioni critiche od apologetiche, ma che, in men di trenta articoli, arreca profonde e pregevolissime innovazioni all'Ordine ed alla Forma dei giudizi civili.

L'evo odierno aborre dai formalismi vuoti, non soffre gli indugi ingiustificati, e si ribella ai vincoli ed alle pastoie, che non attingano la loro ragion di essere da ineluttabili necessità di sociale interesse, e non costituiscano condizione imprescindibile per l'armonico e più sicuro esercizio dei propri diritti ed adempimento dei reciproci doveri.

Il nostro Codice di procedura civile, calcato sulle orme del Codice di Francia, non segnò certo nel 1865 un notevole progresso; anzi gli stessi giuristi di oltr'alpe ebbero ad osservare che, se la Francia poteva scusarsi di non aver demoliti o riformati vecchi istituti di un Codice già fatto, quantunque non più rispondenti alle nuove condizioni economiche, giuridiche e sociali, non vi fosse plausibile giustificazione per noi Italiani,

che, facendo e promulgando un Codice nuovo di pianta, nel 1865, non tenemmo che assai poco conto di tutto il movimento progressivo, che dall'epoca in cui il Codice francese venne promulgato, ossia in più di mezzo secolo, erasi verificato.

Oggi poi che son passati ancora altri quaranta e più anni, è naturale ch'esso apparisca già troppo vecchio, e soventi a ritroso di quelle, che sono le situazioni e le esigenze della vita giuridica moderna. *Rammendi*, e talvolta anche *strappi*, in qua ed in là, sono stati fatti, per riparare alle manchevolezze ed alle pesanti sovrabbondanze, ma, come accade sempre in casi somiglianti, mal si sono potuti adattare ed armonizzare con tutte le altre parti, e quindi non si è raggiunto, o si è raggiunto solo a mezzo, lo scopo, a cui si mirava.

L'attuale disegno di legge, che, appena letto, si rivela creazione di una mente aperta alle più alte idealità della scienza, franca da vecchi e vieti pregiudizi, e conscia del progressivo evolversi della vita giuridica odierna, aggiunge alle già fatte altre sostanziali riforme, e, tutto coordinando ed armonizzando, mira a ridurre a nuovo il primo libro, che può dirsi costituisca la piattaforma di tutto l'ingranaggio, e di tutto lo svolgimento dei diversi istituti processuali.

Non potrei dir di tutte; mi limiterò a dir brevemente delle più importanti tra quelle, che riguardano più d'appresso le Corti di Cassazione.

Con fine discernimento del modo, onde agli scopi di giustizia, debbasi svolgere la funzione giudiziale, il disegno di legge (art. 18, 19 e 20) opportunamente dispone,⁶ dall'un canto, che anche delle sentenze di appello possa sospendersi la esecuzione, affine di evitare l'inconveniente, spesso deplorato, che venga poi a mancare di ogni importanza pratica il ricorso, e dall'altro, per impedire che le contese rimangano eternamente in sospenso, o possano, quando che sia, a volontà di una delle parti, riaccendersi, stabilisce che, anche quando la sentenza non sia stata notificata, debba esservi un termine entro cui l'appello, od il ricorso, possa essere ammesso.

Ispirandosi poi al pensiero, sul quale si è sempre tanto insistito dalla scienza, e che ora più che mai s'impone, per la rapidità vertiginosa, onde sorgono, si svolgono ed estinguono i rapporti giuridici e sociali, al pensiero, cioè, di rendere più semplice e sollecita la definizione delle liti, facendone compiere il corso, più che si possa, davanti i Magistrati di merito, il progetto limita ai soli casi di pure questioni di diritto la necessità di recarle alle supreme aule giudiziarie, ove il procedimento, per quanto non voglia ora dirsi *straordinario*, assume però sempre, anche sotto il rispetto economico, forme gravi e, non fosse altro, per le distanze, torna malagevole alle parti sostenerne il peso e seguirne le vicende.

L'eccesso, il difetto, o la contraddizione nelle pronunzie può costituire materia di domanda per revocazione, non quella di ricorso per cassazione, ed alle omissioni delle date, o delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere, si provvede col procedimento economico tracciato dall'art. 473 del Codice di procedura civile, per la correzione degli errori materiali.

Non v'ha persona, io credo, la quale non sia del tutto nuova alla vita giudiziaria, che non riconosca la somma importanza ed utilità di cosiffatte riforme, e non vi faccia plauso.

Forse, punti sempre dal desio, di costituire e mantenere il Supremo Magistrato nelle alte e serene aure del diritto, si potrebbe essere sospinti a demandare anche agli stessi magistrati di appello, in via di revocazione, gli impugnamenti per mancanza del dispositivo, o per insufficienza dei motivi, assoluta o non assoluta che sia.

Non è agevole concepire una sentenza, che manchi addirittura del dispositivo. Tuttavia, se la sentenza, che contenga disposizioni contraddittorie, può solo impugnarsi per revocazione, parrebbe che non dovesse farsi altrimenti per la sentenza che manchi del dispositivo, tosto che questa devesi logicamente parificare a quella, se è vero che le disposizioni contraddittorie, reciprocamente elidendosi, debbono considerarsi come inesistenti. Nell'un caso e nell'altro non v'ha una affer-

mazione, od un atto del giudice, che disconosca o violi direttamente la legge, v'ha solo omissione, od incompletezza, o contraddizione nello esplicamento di una funzione, che, appunto perchè tale, ossia appunto perchè omessa, incompleta o contraddittoria, dimostra bensì manchevolezza, quale che sia, nel Magistrato, ma non costituisce, nè può costituire, in sè medesima considerata, una violazione e ribellione alla legge. Onde, nulla di più naturale che si torni allo stesso Magistrato, ed a lui stesso si domandi che faccia quel che ha omesso di fare, o riveda e completi, corregga ed armonizzi quel che incompletamente od imperfettamente ha operato.

La quale osservazione sembra che possa e debba estendersi del pari alla violazione del precedente giudicato, ed alla insufficienza dei motivi.

La indagine diretta a stabilire, se esista contraddizione tra due sentenze, è indagine la quale non può compiersi adeguatamente, se non esaminando e valutando, non solo le due sentenze, ma anche tutti gli atti e documenti delle due cause con le reciproche deduzioni delle parti nei due giudizi, per potere conoscere così i termini precisi delle due controversie, e quindi vedere, se veramente tra le due sentenze vi sia contraddizione. Or tutto ciò rientra indubitatamente nella competenza dei giudici del merito, non in quella della Cassazione, come infatti, per quanto se ne sia dubitato in sulle prime, si ritiene ora costantemente dalla giurisprudenza, salvo che vi sia disconoscimento e violazione degli elementi e dei principî costitutivi e regolatori del giudicato, poichè allora si rientrerà nella ipotesi comune di violazione, o falsa applicazione della legge, che non può certamente sottrarsi al sindacato della Cassazione.

E per quanto concerne la insufficienza dei motivi, appare evidente che nessuno, meglio dello stesso Magistrato che ha pronunziata la sentenza, possa esporre le ragioni dalle quali fu condotto ad emetterla, e ripararvi, ove, in seguito a novello esame, sia per riconoscerli manchevoli od errati.

La quale funzione è impossibile che compia esaurientemente la Cassazione, senza che discenda a riesaminare tutta la controversia nei più sostanziali punti di diritto non meno che di fatto, esorbitando così da quelli, che sono i confini propri della sua altissima missione.

*
* *

Più gravi ed importanti riforme son quelle (articoli 22 e 23), che attengono ai rapporti giurisdizionali della Corte di cassazione di Roma, sulle materie di sua esclusiva competenza, con le altre quattro Corti di cassazione del Regno, ed alla soppressione del giudizio delle Sezioni Unite, nei casi rispettivamente contemplati dagli articoli 544 e 547 del Codice di procedura civile.⁷

La eccezione d' incompetenza delle Corti di cassazione regionali, o in quanto si afferma che la contesa cada sopra materia devoluta esclusivamente alla Cassazione di Roma, o in quanto si opponga ch' essa sia devoluta ad una giurisdizione speciale, o che rientri nell' insindacabile potere discrezionale dell' autorità amministrativa, deve, secondo il progetto, sotto pena di decadenza, sollevarsi nel termine, entro cui si può produrre il controricorso, mediante atto notificato alle parti contrarie, e preceduto da un deposito eguale a quello prescritto pel ricorso.

Il Procuratore Generale e la Corte possono ciò non pertanto sollevar sempre d' ufficio il dubbio sulla competenza, e rinviar gli atti alla Cassazione di Roma.

Si vuole con ciò, e lo scopo è senza dubbio meritevole di plauso, far cessare l' abuso, che di codesta eccezione d' incompetenza si è fatto, e si ha sempre ragione a deplorare, sollevandola senza verun fondamento, e solo a studio e come mezzo per impedire, che si spieghino prontamente le richieste provvidenze di giustizia sul merito, ed ottenere così che la definizione delle controversie rimanga lungamente in sospeso, o sia

rimandata ad altra udienza, che possa tornare più propizia a quella delle parti che solleva la eccezione.

Senonchè, non debbo nascondere la impressione ricevutane, che il modo possa offendere taluni principî direttivi ed organici, dei quali siamo stati abituati a veder sempre mantenuta rigorosamente l'osservanza nel nostro diritto giudiziario, e che possa non apparire neppur tale che valga a raggiungere efficacemente lo scopo, cui è diretto.

Che una eccezione d'incompetenza per ragione di materia, anzi per assoluto difetto di giurisdizione del Magistrato adito, debba proporsi infra il termine nel quale possono proporsi tutte le eccezioni di purissimo interesse privato, non contrasta forse un po' con le nostre vecchie tradizioni, con le disposizioni generali, sulle quali si adagia il nostro civile procedimento, e che pure non vengono dal progetto abrogate, specialmente quando si consideri, che al Procuratore Generale ed alla Corte, è lasciata sempre la facoltà di sollevare il dubbio sulla competenza, in qualunque tempo anteriore alla decisione della causa?

E potrà forse ancora dubitarsi che, in armonia con tutto il nostro sistema processuale sia l'obbligo del deposito per l'ammissibilità di un'eccezione, che può e deve sollevarsi anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria; non sembra che vi sia alcun altro caso, o nei procedimenti davanti la giurisdizione comune, o nei procedimenti davanti le giurisdizioni speciali, nel quale, per lo svolgimento di una difesa od eccezione, cosiffatto obbligo venga imposto.

Il movimento giuridico attuale sembra anzi si dispieghi nel senso di sopprimere tutte quelle misure preventive, delle quali sovrabbondavano le passate legislazioni, dirette ad impedire, mediante cauzioni, depositi o multe, liti od eccezioni sofistiche ed infondate, e di cancellare persino l'obbligo dei depositi, che attualmente si richieggono per l'ammissibilità dei ricorsi in revocazione, o dei ricorsi per cassazione, prevalendo oggi il concetto che, non debba essere tolta od in alcuna guisa vinco-

lata con imposizioni finanziarie la facoltà nei cittadini di far valere e difendere quelli, che stimino loro diritti, coi mezzi e modi che sono ad essi consentiti dalla legge.

Nè saprei poi essere abbastanza sicuro circa la efficacia del provvedimento, tostochè non vedo, come possa impedirsi alle parti, che nelle loro memorie, o nella discussione orale, sollevino l'eccezione e svolgano le ragioni, sulle quali è fondata, e come possano il P. M. e la Corte rimanere muti dinanzi a siffatte contestazioni, quando essi hanno, nonchè la facoltà, il dovere di sollevare d'ufficio pur solo il dubbio sulla competenza, e rinviare gli atti alla Cassazione.

Somigliante proposta era stata già fatta in due disegni di legge, presentati l'uno dall'onorevole Giolitti, l'altro dall'onorevole Sonnino, agli effetti di regolare i rapporti giurisdizionali tra la Giunta provinciale amministrativa e la quarta Sezione del Consiglio di Stato, con le Sezioni Unite della Cassazione, essendo anche a codesti Magistrati amministrativi imposto, rispettivamente dagli articoli 15 della legge 1 maggio 1890, n. 6836, e 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, conforme a quanto si dispone dalla legge del 1875 in riguardo delle Cassazioni regionali, che, quando si sollevi il dubbio sulla competenza amministrativa, debbano gli atti rinviarsi alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma.

Ma gli accennati progetti furono abbandonati, e nell'altro che ebbe successivamente a presentare lo stesso onorevole Giolitti, divenuto ormai legge sino dal 7 marzo 1907, quella proposta non fu riprodotta, e venne invece stabilito, che, comunque e da chiunque sollevata la eccezione d'incompetenza, dovessero su di essa pronunciare la Giunta provinciale e la Quarta, o Quinta, Sezione del Consiglio di Stato, salvo alle parti il diritto d'impugnare le relative decisioni di questo, per mezzo di ricorso alla Cassazione di Roma, come già per quanto attiene ai rapporti delle Cassazioni regionali con le Sezioni Unite di Roma, erano concepiti il disegno d'iniziativa del senatore Pagano, presentato al Senato nel dicembre del

1906, e l'altro presentato, quasi contemporaneamente alla Camera dei Deputati, dal compianto onorevole ministro Gallo.⁸

La uguaglianza di attribuzione e di autorità tra le Corti di Cassazione regionali e questa Corte di Cassazione, che certo con lodevole intento tende a ricostituire il progetto, non parmi sia possibile che si ottenga, sino a quando non si demoliscano *ab imis* le varie leggi fondamentali ed organiche concernenti la Cassazione di Roma e le altre Cassazioni del regno.

Devolute all'una e tolte alle altre, tutte le contese, che pur lontanamente ed indirettamente tocchino il diritto pubblico; spogliate queste e rivestita quella di ogni giurisdizione penale, di ogni attribuzione in materia disciplinare, in materia di rimessione di cause per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione, e di ogni attribuzione in tema di competenza, sia tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, sia tra le stesse Cassazioni, con divieto assoluto di pur delibare, come che sia, le sollevate eccezioni, e con imposizione categorica di rinviarne e sottoporne la definizione alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, al cui giudizio quale che sia, le Cassazioni regionali debbono poi inchinarsi, per verità si stenta a comprendere, come possa mai tra esse ristabilirsi e mantenersi uguaglianza di attribuzione e di autorità. Non si può far velo alla realtà vera delle cose, e considerare come Cassazioni aventi la piena ed assoluta giurisdizione del Supremo Collegio quelle, che, qualunque sia la denominazione ed il titolo che loro voglia darsi, sono però sempre sostanzialmente messe in una condizione d'inferiorità, nella condizione, cioè, di vere e proprie Sezioni Civili con giurisdizione limitata, e come tali debbono, per logica necessità, avere quella medesima subbiezione e dipendenza organica, che pur le Sezioni Civili e Penali della stessa Cassazione di Roma hanno verso le Sezioni Unite di essa.



Ma là dove l'opera riformatrice più si eleva, e più intende ad esplicare sotto forma nuova e con organismo profondamente diverso le supreme funzioni giudiziarie, è là dove tocca di quel che attualmente rientra nel normale funzionamento delle Sezioni Unite.

Toglie il rinvio ad altro magistrato diverso da quello che pronunziò la sentenza cassata, e sopprime il giudizio delle Sezioni Unite, nei casi rispettivamente contemplati dagli articoli 544 e 547 del Codice di proc. civile.

È certamente un concetto ardito e geniale, che elevandosi al disopra delle tradizioni e delle precedenti tendenze, le quali miravano invece ad unificare la Cassazione, o sopprimendo le Cassazioni regionali, o facendone di esse tante Sezioni, che organicamente dipendessero dalla Cassazione sedente in Roma, pone invece e sanziona l'assoluta autonomia ed indipendenza di quelle verso di questa, anche in ciò che concerne, nel caso di conflitto tra i magistrati di appello e le Sezioni Civili, la definizione del punto di diritto da mantenere, attribuendo alla sentenza della Sezione Civile, quella stessa autorità ed efficienza giuridica della quale è ora soltanto rivestita la sentenza delle Sezioni Riunite, e rinviando la causa allo stesso Magistrato di appello, che ebbe a pronunziare la sentenza cassata.

Apparisce evidente il grande vantaggio, che ne deriva all'economia e semplicità dei giudizi. Cessa la necessità del rinvio ad altro magistrato diverso da quello territoriale, innanzi a cui la causa fu già contestata e discussa; si elimina la possibilità, che si abbia da tornare novellamente davanti alla Corte di Cassazione per provocarne il giudizio a Sezioni Riunite, ed essere poi rimandati ancora una volta innanzi ad altro e diverso Magistrato di merito.

Senonchè, come avviene sempre quando profondamente si demolisca e rinnovi, sorge il pensiero che, insieme col bene che se ne ritrae, possa pur derivarne male.

Ed io appunto non credo sia esclusa la possibilità, che il beneficio della maggiore economia e semplicità dei giudizi, non sia per ottenersi che a scapito della pienezza di giurisdizione ed indipendenza dei magistrati di appello, ai quali è fatto obbligo di conformarsi al primo pronunziato della Cassazione, ed a scapito anche della suprema garanzia della stessa Cassazione, non parendomi potersi disconoscere, che affidi assai più la decisione delle sue Sezioni Unite, che quella della sola Sezione Civile; non pel maggior numero dei giudicanti, a cui stimo non debba attribuirsi grande importanza, ma per le più ampie e reiterate discussioni e decisioni, che la precedono, e pel maggiore studio e più ponderato esame, che devesi porre ed eseguire nel dirimere il conflitto, sorto tra il conforme giudicato dei due magistrati di appello, ed il precedente giudicato della Cassazione.

Le nostre istituzioni giudiziarie, nelle quali non è stata mai accolta quella del Tribunale di terza istanza, poggiano sopra due principii fondamentali ed organici, che vicendevolmente si limitano e completano ad un tempo — piena giurisdizione ed assoluta indipendenza del magistrato di merito nel giudicare — uguaglianza di tutti e su tutto nella esecuzione ed applicazione della legge. — Quindi la necessità, dall'una parte, che il Magistrato possa e debba liberamente estimare i fatti, liberamente intendere e porre in atto il diritto, dall'altra, che la legge venga, possibilmente, in modo uniforme intesa ed applicata, non potendo altrimenti mantenersi nella pratica la uguaglianza e parità di trattamento, ma sorgendo necessariamente una profonda sperequazione, la quale offende il sentimento di giustizia, l'euritmia del diritto. Ed è a questo appunto, ossia a conciliare, per quanto sia possibile, la libertà ed indipendenza del magistrato di merito nel giudicare, con la uniformità ed unità della giurisprudenza nella interpretazione ed applicazione della legge, che mira il complesso ordinamento

dei Magistrati di merito, che giudicano liberamente e prima e dopo il pronunziato della sezione civile, senza esser da questo in alcuna guisa vincolati, e delle Sezioni Unite della Cassazione che, elevandosi al di sopra degli uni e dell'altra, ed esplicando, direbbesi quasi, funzione legislativa, pongono sovranamente il principio di diritto, che debba essere nel caso controverso mantenuto ed applicato.

Da questo ordinamento, forse perchè ci si attacca a tutto quello che ci fu lungamente compagno nella vita, confesso, non mi saprei persuadere a dipartirmi, e tanti disparati pensieri e dubbi mi travagliano la mente. I quali io sono felice di sottoporre all'uomo insigne — che mi *contenta sì quand'egli solve — che non che di saver dubbiar n'aggrada.*

Dubito sempre, che nella semplice decisione della Sezione Civile possa aversi quella fede ed autorità, che è indispensabile, perchè s'imponga e tronchi davanti i Giudici di merito ogni ulteriore discettazione, così come nel giudizio delle Sezioni Unite, in ispecie quando si osservi e rifletta, che nei conflitti tra i conformi pronunziati dei Giudici di merito, ed il pronunziato delle Sezioni Civili, sinora verificatisi, più che questo, siano finora trionfati quelli, nel dibattito innanzi alle Sezioni Unite.

Dubito che vengano così le Cassazioni, con un ecclerismo inorganico, a trasformarsi in Tribunali di Terza istanza, e che, rese autonome ed indipendenti le Sezioni Civili, non si possa ottenere mai più quella uniformità ed unità di giurisprudenza, alla quale si deve aspirare, come a condizione imprescindibile per la retta ed uguale amministrazione della giustizia, tenuto conto in particolar modo delle varie regioni, nelle quali le Sezioni, o *Cassazioni-Sezioni*, esistono, e dove si hanno tradizioni economico-giuridico-amministrative profondamente diverse, come diverse, insieme con tutti gli istituti giuridici e sociali, furono le leggi, dalle quali erano, prima della unificazione nazionale, governate.

E temo, che sia per riprodursi quella grande discrepanza, che sulle materie, divenute poi di speciale competenza della

Cassazione di Roma, esisteva prima della legge del 1875, ossia prima che all'unica giurisdizione della Cassazione di Roma fossero devoluti tutti i ricorsi attinenti a quelle materie; e su tutte le altre controversie comuni, sino a che con la legge del 1888 non furono accentrate in Roma le Sezioni Unite. L'attribuzione delle quali perciò io farei voti, che dovesse mantenersi in tutta la sua interezza, non fosse altro, che quale centro di unificazione, quale istituto che grado a grado toglie le differenze, le disarmonie, le sperequazioni regionali, fonde e plasma italianamente le diverse energie intellettuali, giuridiche e sociali, e ci sospinge così a raggiungere e compiere quell'alto ideale, cui si mirava un tempo, ed a cui penso debba mirarsi anche oggi, della completa unificazione morale degli italiani, dell'*unum ius* e dell'*una suprema iurisdictio*.⁹

*
* *

Di nuova pena mi convien far versi

e dar materia alla seconda parte della mia relazione.

L'istituto della condanna condizionale ha avuto ancora nel 1908 un più ampio svolgimento. Mentre infatti dal 1° gennaio del 1906 al 30 novembre del 1907 le condanne condizionali pronunziate, e non ammesse, su domanda degli imputati o del Pubblico Ministero, e quelle applicate d'ufficio, furono complessivamente 118,348, dal 1° gennaio al 30 novembre 1908, ne sono state pronunziate, non ammesse, ed applicate d'ufficio, 139,258.

Le domande proposte dagli imputati innanzi alle Corti di appello furono 3894, dinanzi ai Tribunali 24,607, dinanzi alle Preture 50,052; ne furono accolte dalle Corti d'appello 2508, dai Tribunali 17,394, dalle Preture 32,042; in totale ne furono accolte 51,944; ne furono respinte dalle Corti d'appello 1386, dai Tribunali 7213, dalle Preture 18,010; totale 26,609.

Dal Pubblico Ministero ne furono proposte dinanzi alla Corte d'appello 805, innanzi ai Tribunali 6352, innanzi alle Preture 17,907; in totale 25,064. Delle quali furono accolte dalle Corti d'appello 748, dai Tribunali 5549, dalle Preture 14,691, totale 20,988; ne furono respinte dalle Corti d'appello 57, dai Tribunali 803, dalle Preture 3216; totale 4076.

Ne furono applicate d'ufficio, dalle Corti d'appello 328, dai Tribunali 6135, dalle Preture 29,178; totale 35,641.

Sicchè, nel complesso, la condanna condizionale venne applicata in 108,573 sentenze, ed in 30,685 non venne ammessa.

Raffrontando tutte le condanne condizionali pronunziate (108,573), con le domande che vennero respinte (30,685) ne risulta, che queste stanno al totale ad un dipresso, nella proporzione del 22 %, come nel predetto periodo di tempo, dal 1° gennaio 1906 al dicembre 1907, nel quale le condanne condizionali pronunziate furono 94,489 e le domande respinte 23,859, risultando per queste ultime la proporzione del 20 % sul totale.

Sono state poi revocate, a norma della seconda parte dell'art. 3 della legge, dalle Corti d'appello 72, dai Tribunali 1146, dalle Preture 2035; totale 3253.

Confesso che questo sempre crescente estendersi della condanna condizionale nella sua applicazione, mi fa risorgere nell'animo tormentoso il dubbio, già l'anno scorso accennato, che non ci si metta sulla china di andare a cadere nell'eccesso opposto a quello di una soverchia rigidità, che in sul principio si temeva, e si venga a largheggiare troppo, ed a pronunziare la condanna condizionale, senza il necessario discernimento e la richiesta ponderazione. Il dubbio mi è sorto e permane specialmente, perchè anche dalla statistica di quest'anno ho rilevato, che un terzo delle condanne condizionali, ossia 35,641, furono applicate d'ufficio; e, riscontrandone i relativi processi, ho visto che talora lo furono per reati, la

cui indole è tale, che se la pena inflitta non sia immediatamente espiata, la condanna, oltre che divenire irrisoria, riesce quasi d'incitamento al colpevole a ripetere lo stesso reato.

*
* *

Non è mancata pur nel 1908 una tenue diminuzione di ricorsi avanti la seconda Sezione, mentre si è verificato un lieve aumento innanzi alla prima Sezione penale.

Nel 1907, infatti, oltre 395 ricorsi pendenti al 1° gennaio, ne pervennero alla I Sezione penale, fino a tutto il dicembre, 2708; onde si ebbe un totale di 3103 ricorsi.

Nel 1908, invece, oltre 231 ricorsi, che davanti la stessa I Sezione rimasero pendenti alla fine del 1907, ne sono successivamente pervenuti 4230; sicchè si ha un totale di 4461 ricorsi.

Innanzi alla seconda Sezione erano al 1° gennaio 1907 pendenti 1015 ricorsi, e ne pervennero a tutto il dicembre 8231; totale 9246.

Al 1° gennaio 1908 invece vi erano pendenti 883 ricorsi, ne sono pervenuti, fino a tutto il dicembre, 8060; totale 8943, ossia 303 ricorsi in meno del precedente anno 1907, tuttochè in questo vi fossero state due grandi amnistie nei mesi di luglio e di novembre.

Dei 4461 ricorsi innanzi alla I Sezione ne sono stati esauriti 3307:

per recesso del ricorso	70
per estinzione dell'azione penale	63
per inammissibilità.	753
discussi e rigettati contro sentenze di pretori accolti	417 121
discussi e rigettati contro sentenze di Tri- bunali	560
accolti	58

discussi e rigettati contro sentenze di Corte d'appello	320
accolti	28
discussi e rigettati contro sentenze di Se- zione di accusa.	26
accolti	7
discussi e rigettati contro sentenze di Corte di assise ,	837
accolti	47

I ricorsi rimasti pendenti a tutto il dicembre 1908 sono 1154.

Si sono inoltre risolti e definiti dalla stessa prima Sezione 309 conflitti con designazione di magistrati, rimanendone pendenti 6.

Vi sono state 32 decisioni per rimessione di causa da uno ad altro magistrato per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicione e rimasti pendenti 12.

Vi sono stati ricorsi per revisione 2 e decisi a tutto il 31 dicembre 1907 n. 2.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 171 sentenze.

Dei 8943 ricorsi avanti la II Sezione, ne sono rimasti pendenti 708, tanti quanti sono appena bastevoli per fornire la materia necessaria al lavoro dei primissimi mesi del corrente anno; ne sono stati esauriti 8235, dei quali 3418 senza discussione dei motivi, ossia 145 per rinunzia, 129 per estinzione dell'azione penale, 3144 per inammissibilità del ricorso.

Ne sono stati esauriti con discussione dei motivi 4806, ossia contro sentenze di Pretori, rigettati 112, accolti 29, contro sentenze di Tribunali, rigettati 1583, accolti 191, contro sentenze di Corte d'appello rigettati 2609, accolti 282.

La medesima II Sezione ha pronunziato inoltre 9 annullamenti nell'interesse della legge, e 2 per ricorsi in via di revisione.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 231 sentenze.

Ho voluto vedere quale nello stesso biennio 1907-1908 sia stato il movimento dei ricorsi e delle sentenze in materia penale alla Cassazione di Francia, e con la consueta squisita cortesia francese, mi sono stati forniti da quell'illustre Procuratore Generale, i relativi prospetti statistici,¹⁰ dai quali, per non andare soverchiamente in lungo, prendo solo le due grandi cifre delle sentenze che dalla Camera criminale sono state in complesso proferite, e che sono, nel 1907, comprese le colonie, 5648, e nel 1908, 5942.

Quando si consideri, che il lavoro della Camera criminale Francese¹¹ comprende tutto il lavoro, che si compie dalle due nostre Sezioni penali, si vedrà come il numero dei ricorsi e delle relative sentenze sia ivi al disotto della metà di quello che è in Italia.



La penosa impressione che produsse sull'animo mio, e che avrà certamente prodotta anche sull'animo di voi tutti, il cenno che nella precedente relazione diedi, dell'ascensione minacciosa della delinquenza in genere, e della delinquenza dei minorenni in ispecie, che insino al 1906 erasi verificata, faceva naturalmente sorgere in me il dovere, ed in voi la legittima aspettazione di ricercare e sapere, come le cose sian volte negli anni successivi 1907 e 1908.

Sono lieto di potere dichiarare che, dai ragguagli chiesti, e che tanto gentilmente mi sono stati forniti dai carissimi colleghi presso le Corti d'appello, e dallo spettabile Ufficio di statistica, per mezzo del distinto funzionario cav. Licci, ai quali rendo pubbliche e vivissime grazie, mi sia risultato, che la marea del maleficio, non che avanzarsi, sia, almeno nel suo complesso, sebbene lievemente, indietreggiata.

Da codesti dati statistici, i cui prospetti con i necessari rilievi e schiarimenti, sono pubblicati in nota,¹² apparisce che nel 1907, in complesso, il numero dei condannati fu di 343,768, e nel 1908

di 349,727, mentre nel 1905 i condannati ascesero a 474,451, e nel 1906 a 451,563. Vero è che la diminuzione nel 1907 può dirsi che fosse più apparente che reale, poichè nel Luglio vi fu una grande amnistia, ed una seconda ne intervenne nel Novembre di quell'anno; ma nel 1908 non vi è stato alcun atto di sovrana indulgenza, eppure la delinquenza, nonostante un lieve aumento in confronto al 1907, è discesa, in confronto cogli altri due anni precedenti, a 349,727 condannati, ossia con una differenza in meno di 124,724 rispetto al 1905, e di 101,836 di fronte al 1906.

La diminuzione maggiore della delinquenza è nella materia delle contravvenzioni, dove nel 1908 si ebbero 88,857 condannati in meno della media annuale del biennio 1905-1906, ossia una diminuzione del 32 per cento, mentre la diminuzione delle condanne per delitti non fu che di 24,422, cioè del 13 per cento in confronto del biennio su indicato.

È una diminuzione, la quale, se può essere cagione a sperare che il male più oltre in avvenire non si avanzi, non può tuttavia essere argomento per ritenere che il male, che sempre è gravissimo, sia per cessare. Onde la necessità urgentissima sempre di avvisare e provvedere ai mezzi, che, se non a troncargli, la qual cosa non è umano raggiungere, valgano per lo meno a ridurre ed inaridire in parte la fonte della delinquenza.

È un problema, già lo dissi, che affatica da gran tempo, ed oggi più che mai, i giuristi e gli uomini di governo nel nostro non meno che negli altri paesi, in quelli di razza latina specialmente.

La elevatezza, per quanto diminuita, della delinquenza è da attribuirsi, secondo alcuni, a deficienza od a spensieratezza dei funzionari di pubblica sicurezza, altri pensano che sia effetto di una ormai abituale fiacchezza ed indulgenza della magistratura nello svolgimento delle processure e nella inflizione delle pene; v'ha chi ne rinviene la origine nella mitezza del codice penale, ed a taluno è parso, che dipenda da un cumulo di condizioni d'ordine economico, etico e sociale.¹³

La disputa si è ora accesa più vivamente in Francia tra gli oppositori ed i sostenitori dell'abolizione della pena di morte, affermandosi dagli uni, che la criminalità siasi ivi maggiormente aggravata, a cagione appunto della lenta e poco rigida repressione dei reati, che ha poi condotto ancora a largheggiare di grazie e di condoni verso i condannati a pena capitale, e negandosi dagli altri che, dalle pene in genere, e dalla pena di morte in ispecie, possa mai attendersi l'effetto salutare della intimidazione e dell'emenda.¹⁴

La quale varietà e discrepanza di opinioni nella dottrina, leggendo i resoconti annuali dei Procuratori generali presso le nostre Corti di appello, ho con increscimento rilevato, che siasi già ripercossa anche nella pratica. E dico con increscimento perchè temo, che per essa ne abbia a rimanere scosso, indebolito e travolto tutto il funzionamento del magistero penale, essendo naturale che, là dove si dubiti e non si abbia fede nella giustizia ed efficacia degl'istituti e dei mezzi sui quali e coi quali esso poggia e si svolge, non si possa, con la necessaria scrupolosità ed energia, curarne la esatta osservanza e la rigida applicazione.

Certo che, a troncare e svellere sin dalle sue radici la mala pianta della delinquenza, sarà necessario: disciplinare efficacemente le incessanti immigrazioni ed emigrazioni, per impedire i funesti agglomeramenti nelle grandi città, e le desolanti solitudini coi conseguenti disfacimenti economici e morali delle famiglie nei comuni foresi; organizzare il lavoro nei grandi opifici, nelle grandi aziende industriali, in guisa che vi si possa far penetrare e tener desto il senso morale ed impedire i rimescolamenti coi pericolosi contatti; costituire la famiglia operaia in tali condizioni da potere con l'onesto lavoro spezzare e dividere un pane ai figliuoli e curarne la educazione ed il buon costume; porre un argine alla propaganda demolitrice di ogni sentimento morale, di ogni pudore, in senso lato inteso, di ogni responsabilità verso di sè medesimi e verso la società.¹⁵

Ma questi, ed altri, che sono pensieri profondi di giureconsulti, di sociologi, di statisti, potranno e dovranno essere meditati, accolti, attuati quando che sia, da coloro, che sono, sotto una qualsiasi forma, i supremi reggitori degli Stati, non tolgono però mai che infrattanto si spieghi ogni potere per prevenire e reprimere i reati coi mezzi dei quali ora si dispone, e soprattutto, non potranno giammai scuotere il dovere, che a tutti i magistrati incombe, d'interpretare ed applicare la legge penale tale quale essa è, giustamente e rigidamente, senza pietosi abbandoni, che trascendono i poteri del giudice, e ne rendono fiacca, perplessa, e non rispondente ai fini di giustizia la funzione.

Se ad infrenare il braccio degli sciagurati, non si potesse e non si dovesse aver fede nell'azione efficace e benefica di una repressione severamente ed intelligentemente esercitata, non si dovrebbe, per logica conseguenza, a tutte le istituzioni penali, attribuire veruna pratica importanza.

*
* *

Il conforto, che deriva dalla constatata diminuzione della delinquenza presa nel suo complesso, viene molto attenuato, esaminando e distinguendo le categorie dei diversi condannati, poiché si rileva che vi sia sempre un enorme e progressivo aumento nella delinquenza dei minorenni. Da 67.695, che era il numero dei condannati nel 1905, si sale a 69,787 nel 1906, ed a 77,568 nel 1908; il contingente dei minorenni condannati nello stesso anno 1908, pesa sulla massa complessiva della delinquenza in tutto il regno nella misura del 22 per cento, mentre pel biennio 1905-1906 è del 15 per cento. Ometto il confronto coll'anno 1907, nel quale la cifra (52,901) dei minorenni condannati doveva necessariamente essere minore di quella dell'anno precedente, per effetto delle due su accennate amnistie. Ed è anche più doloroso rilevare, che pure in riguardo dei minorenni, il numero delle condanne per delitti sia maggiore di quello delle condanne per contravvenzioni, risultando da un

calcolo approssimativo, l'uno nella proporzione del 70, e l'altro nella proporzione del 30 per cento.¹⁶

L'aumento della delinquenza dei minorenni è più sensibile nel distretto di Catania, dove il numero dei condannati minorenni del 1908 quasi è raddoppiato, in confronto alla media annuale del biennio 1905-1906; in quello di Napoli, dove l'aumento è del 67 per cento; in quelli di Catanzaro, Genova, Messina e Venezia, dove è di circa il 50 per cento; minore è l'aumento nei distretti di Aquila, Parma, Trani e Milano (di un terzo), in quelli di Cagliari e Casale (di un quinto); e vengono appresso gli altri distretti con meno sensibili aumenti, fino a quelli di Lucca, Bologna, Potenza e Firenze, che potrebbero quasi dirsi stazionarii; mentre presentano una diminuzione di circa il 10 per cento i distretti di Ancona, Perugia, Brescia e Modena; del 24 per cento quello di Macerata, e la notevole diminuzione del 50 per cento il distretto di Roma.

Quanto all'età dei diversi minorenni delinquenti, pur non avendosi dati completi per il distretto di Lucca, ed essendosi riscontrata qualche inesattezza per quelli di Torino e di Macerata, apparisce, che dal 1° gennaio 1907 al 31 ottobre 1908 furono 71,372 fra i 18 e i 21 anni, 35,023 fra i 14 ed i 18 anni, e 10,758 fra i 9 ed i 14 anni. Onde la maggiore delinquenza è nel periodo più alto, 18 a 21 anni, della minorennità. E da una recente relazione ho appreso, che anche in Francia, sebbene in diverse proporzioni, la maggior delinquenza vien data dai giovani fra i 16 e i 21 anni.¹⁷

Sui mezzi da adoperare a fine di porre un argine a questo spaventoso dilagare della delinquenza dei minorenni, si è sempre tutti concordi nel ritenere, che si debba temperare, adattare e conciliare lo esplicamento della funzione penale con l'esplicamento di altra funzione, che della pena stessa ne sospende, o modifica, o ne toglie addirittura l'applicazione. Poichè ci troviamo di fronte a delinquenti, *che innocenti facea l'età novella*, e che, come dice Aimé Gallet, tolti coloro i quali discendano da condannati, da alcoolisti, da vagabondi e da mendicanti,

poveri germogli aventi nel sangue il peccato originale, il *virus* ereditario della degenerazione, sono esseri che piegano indifferentemente al bene od al male, secondo le influenze esteriori che sopra di essi vengono ad esercitarsi. I loro primi atti delittuosi devono considerarsi, se non in tutto, in gran parte, atti inconsulti ed incoscienti, compiuti per contingenze od impulsi passeggeri; donde la necessità, più che di punire, di sottrarli all'ambiente ed alle cause, ove e dalle quali furono trascinati a mal fare, ricondurli sulla diritta via, istruirli, educarli, ed impedire che, pur nel sottoporli a giudizio e nel punirli, possano essere esposti a malsane impressioni, a perniciosi contatti.¹⁸

Questo è ormai, come già l'anno scorso accennai, l'indirizzo che, antesignana l'America, si è dato e si dà in quasi tutti gli Stati alla repressione della delinquenza dei minorenni; e dalle notizie, che recentemente ho attinte rilevasi, che se ne estende e ne progredisce ogni dì più, con soddisfacenti risultati, lo svolgimento, creando dappertutto speciali magistrati, procedure e giudizi speciali, ed accoppiando e temperando la funzione penale con provvedimenti d'ordine educativo diretti alla riabilitazione morale degli imputati.

In uno scritto pervenutomi or non è guari da New-York si espone, che le Corti giovanili si diramano ed impiantano con prodigiosa rapidità in tutte le più cospicue città, e che ogni dì più si rimane meravigliati, come siasi potuto finora restare *indifferenti dinanzi a tanta ingiustizia dello antico sistema, che sottoponeva allo stesso procedimento, allo stesso giudice e coi medesimi criteri i delinquenti adulti insieme ed i delinquenti minorenni.*¹⁹

E ad un dipresso le medesime notizie, che potranno leggersi in nota, mi sono pervenute dalla Francia, dall'Inghilterra ed anche dalla Germania, che pareva rimanesse indifferente alle nuove istituzioni giudiziarie pei minorenni.²⁰

Non credo tuttavia di dovere ritirare la riserve, che già feci l'anno scorso, e penso sempre, che si debba esser lenti

a trapiantare tra noi istituti, che già piantati in altri paesi, siano stati ivi produttori di ragguardevoli risultati, senza che prima se ne sia bene studiato l'organismo, e ponderato il funzionamento, per vedere, se, tenuto conto di tutto il nostro ambiente economico, giuridico e sociale, possano essi, anche presso di noi, attecchire e vivere di una vita rigogliosa e feconda.

Ma devo soggiungere, come già allora soggiunsi, che tramite a tutte quelle *giovanili riforme* vi siano taluni provvedimenti, che per la loro grande semplicità e per la loro intima rispondenza alle naturali e speciali condizioni dei piccoli delinquenti, ovunque e comunque essi siano, non possano non apparire efficaci ed opportuni, anche presso di noi, così come già sono apparsi e si sono sperimentati in tutti gli altri paesi civili. Tali sono: la specializzazione dei magistrati e la riservatezza nei procedimenti, non meno che nei giudizi a carico degli imputati minorenni; il divieto assoluto di condurli, od altrimenti farli assistere allo spettacolo di clamorosi dibattimenti, evitando sempre il pericolo di perniciosi, per quanto momentanei, contatti; la ricerca e lo studio sulle condizioni di famiglia e di ambiente in cui essi vivono, per conoscerne le passioni, il carattere e discernere nei singoli casi quale provvedimento, quale correzione o punizione sia da prendere ed applicare, o se non convenga meglio restituire il giovinetto delinquente alla propria famiglia, o affidarlo a qualche casa, o stabilimento industriale, presi gli opportuni accordi, e stabilite le necessarie garentie e responsabilità con la famiglia del minorenne, con la casa o stabilimento industriale, o con qualche società o patronato di assistenza.

E tali provvedimenti il nostro Ministro, che ad ogni cosa interessante la giustizia volge sempre la sua mente elettissima, e cerca con tutte le forze dell'animo suo prontamente e nel miglior modo possibile definirla e comporla, tali provvedimenti essendo essi, già implicitamente autorizzati dalle disposizioni generali di legge attinenti alla materia, ha egli

presi con circolare degli 11 di aprile del passato anno, e vivamente ne ha raccomandata la osservanza e la esecuzione ai Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di appello, a tutta la magistratura, riservandosi di studiare più ampiamente e più profondamente il grave problema, e di presentare a non guari con apposito disegno di legge le analoghe ed esaurienti proposte.

Aggiungere i miei voti alle provvide disposizioni ed alle raccomandazioni autorevoli del Ministro, potrebbe forse apparire irriverenza. Ma i voti, che io, ciò non pertanto, ora esprimo e rivolgo a tutti i carissimi colleghi, a tutti coloro, che vestono toga da magistrato, non sono i miei voti, sono i voti di quell'uomo illustre, la cui elevatezza d'ingegno e vastità di dottrina poteva solo esser superata dalla sua immensa bontà di cuore, sono i voti di Emilio Brusa, che visse sempre nei suoi alti ideali e per i suoi grandi ideali sulla funzione della giustizia penale, ed, in ispecial modo, della funzione, più che della giustizia, dei poteri sociali nei rapporti con la delinquenza dei minorenni. Egli là, ove, nel 14 del passato dicembre, mentre parlava, si spense,²¹ con quell'ardore, quell'entusiasmo giovanile, che si scorgeva sempre in tutti i suoi atti, proponeva, che la Commissione di statistica giudiziaria, della quale era da molti anni parte cospicua, esprimesse il voto a S. E. il Ministro d'insistere e vegliare, perchè fosse data pronta, completa esecuzione agli emanati provvedimenti, e che intanto affrettasse la presentazione del promesso disegno di legge, poichè (furon queste le ultime parole che mi rivolse) fra tutti gli altri importanti progetti presentati al Parlamento, quello certamente avrebbe formata la maggiore sua gloria.

Un saluto affettuoso, devoto, reverente alla cara e santa memoria di Lui, che *morì qual visse*.

*
* *

Argomento di gravi discussioni è stato ed è da qualche tempo l'istituto della rimessione di causa da uno ad altro

magistrato, per motivi di pubblica sicurezza o di legittima suspicione, che costituisce una delle più elevate attribuzioni della Corte di Cassazione di Roma.

Accennai già nella relazione del 1905, che mi pareva si tendesse a trascenderne i limiti, e fin da allora espressi il pensiero, che dalla esorbitanza non potesse che derivarne danno gravissimo all'amministrazione della giustizia.

Ma, pur troppo, l'onda dei sospetti, che sempre più dilaga ed invade tutto e tutti, non poteva che sospingere ad andare avanti nelle richieste e proposte di rinvio delle cause, per motivi di legittima suspicione, dai loro Giudici naturali ad altri Giudici lontani lontani, dall'uno all'altro estremo d'Italia!

Nell'ultimo quinquennio (1904-1908) vi sono state, tra proposte del P. M. e domande degli interessati, 151 richieste di rimessione, delle quali 3 per motivi di pubblica sicurezza, 148 per motivi di legittima suspicione, e ne sono state rigettate 61, accolte 90.²²

Nello stesso periodo di cinque anni in Francia se ne sono presentate 31, tutte per motivi di legittima suspicione, soltanto una ne è stata ammessa. E deve notarsi che, mentre delle 31 richieste fatte in Francia, solo sei erano a carico di Corte d'Assise, e le altre 25 erano dirette contro Istruttori, Tribunali e Corti d'Appello, qui in Italia, per converso, delle 151 richieste, 144 sono state dirette contro Corti d'Assise, e solo sette contro Giudici istruttori e Corti d'Appello.²³

Nel Belgio dal 1848 in poi non vi è stata alcuna domanda di rimessione per motivi di pubblica sicurezza, e nel quinquennio su indicato non vi è stata neppure alcuna domanda di rimessione per motivi di legittima suspicione.²⁴

Io credo che di fronte a questo eccessivo, esorbitante esplicarsi dello istituto, presso di noi una riforma s'imponga.

Perocchè qualunque resistenza da coloro, che intendono al suo funzionamento, nelle attuali condizioni voglia opporsi, si frange ed è travolta dalla ressa dei sospetti, che incalzano,

che penetrano e scuotono nell'animo di tutti ogni sicurezza ed ogni fede.

S. E. il Ministro, che, con senso profondo di opportunità e di giustizia, ha già nel 1° dello scorso dicembre presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge, che modifica talune parti importanti del Codice di procedura penale, non potrebbe e non crederebbe egli, nell'alta sua saviezza, opportuno di estendere l'opera di riforma anche alla rimessione delle cause?

Se devo dire tutto il mio pensiero, l'istituto della rimessione per legittima suspicione è un istituto che, sorto in un tempo ed in un paese,²⁵ nel quale erano: *le rubiconde Ire furenti, e la discordia pazza il capo avvolto di lacerate bende e di serpenti*: costituisce ora, si direbbe quasi, un anacronismo, e non ha più ragione di essere. Si concepiva allora in Francia, e poteva essere e fu, più che utile, necessario, quando gli odii di parte erano dappertutto larghi e profondi, le passioni e le ire nemiche ardenti; donde il pericolo continuo, il sospetto incessante che la retta funzione della giustizia ne potesse rimanere guasta e corrotta, senza che se ne potessero prima intravedere e specificare le cagioni, e senza che si potessero conoscere e designare individualmente persone. Non si concepisce ora presso di noi, poichè davvero nessuna delle diverse regioni d'Italia si trova ora in quelle condizioni, nelle quali si trovava nel 1790 la Francia.

Potrà forse ammettersi ancora oggi la rimessione di causa per motivi di pubblica sicurezza, poichè possono esservi talvolta ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, che richieggano si faccia altrove il giudizio; ma non si comprende la rimessione di causa per motivi di legittima suspicione, poichè codesti motivi rientrano e si compenetrano in quelli, che costituiscono la materia e la base di altro istituto, l'istituto cioè della ricusazione dei Giudici, togati o popolari che siano.

La stessa Francia, dalla quale noi abbiamo tolto l'istituto della rimessione, lo ha di fatto per desuetudine dimesso, quan-

tunque, specialmente negli ultimi cinque anni, vi siano state vaste e profonde agitazioni, e divisioni di parte, per ragioni d'ordine politico, ed anche più d'ordine religioso.

E lo stesso è avvenuto nel Belgio, dove come ho innanzi accennato, per motivi di pubblica sicurezza è da più che mezzo secolo, e per motivi di legittima suspicione, è da più di cinque anni che non si fa luogo a rimessione di causa.

La Spagna nel suo Codice di procedura criminale del 14 settembre 1882, e nella legge sui Giurati del 20 aprile 1888, modellandosi più sui Codici della Germania e dell'Austria, che su quello della Francia, non ha adottato l'istituto francese della rimessione per motivi di legittima suspicione, ed agli scopi ai quali questa è indirizzata, ha provveduto con l'istituto della ricasazione, che ha disciplinato con tutte le larghezze, e ad un tempo garanzie necessarie nello interesse delle parti, e della retta e pronta amministrazione della giustizia.

Il Codice di procedura criminale per lo Stato di New York del 1° giugno 1881, che ha molto attinto dalla legislazione inglese, non ha però seguito del tutto il principio in questa contenuto, che la competenza per ragione di territorio si abbia da ritenere stabilita nello esclusivo interesse dell'imputato, e che però questi possa, sempre che lo voglia, domandare di essere rinviato ad altro Magistrato; ed accostandosi in parte, su questo punto, al sistema francese, ha ammesso bensì, che si possa far luogo alla rimessione della causa, ma ha stabilito (art. 343 a 353), che il rinvio non si possa domandare se non dall'imputato, e non si possa pronunciare dalla Suprema Corte, se non in base a motivi specifici e pienamente dimostrati.

La rimessione di causa dunque per vaghi e generici motivi di sospetto, la quale, più che dagli accusati, è chiesta e provocata, all'opposto di quanto è stabilito nella legislazione anglo-americana, dalle parti offese e dal P. M., non è ormai in vigore che solo in Italia, poichè anche in Francia e nel Belgio, come già ho accennato, può dirsi per desuetudine cancellata.

Ove non si credesse conveniente abolirla e rifonderne talune delle disposizioni in quelle concernenti la ricasazione, si dovrebbe almeno disciplinarla meglio, e circoscriverne rigorosamente la possibilità dell'applicazione. È urgente che sia ben determinato il modo, onde i fatti che si adducono a giustificazione della domanda, debbano essere dimostrati, per impedire l'inconveniente, spesso deplorato, che le rimessioni vengano disposte, per motivi che poggiano sopra voci, insinuazioni, pericoli, minacce, corruzioni, che si simulano, si sollevano artificiosamente e pongono in giro calunniosamente da quei medesimi, ai quali interessa ottenere la rimessione. Ed urgente è del pari, che sia segnato un limite circa i magistrati, innanzi ai quali la causa possa essere rinviata.

Se s'intende male, come possano attaccarsi di sospetto, i Giurati di un determinato distretto, che ancora non si conoscono, s'intende anche peggio, come possano attaccarsi, non soltanto i Giurati del distretto della Corte d'Assise, innanzi alla quale dovrebbe per naturale competenza il giudizio trattarsi, ma ancora i Giurati di tutto il distretto di una Corte d'Appello, di una intera regione, e talvolta anche di due, tre regioni. Possibile che tra le popolazioni di intere regioni, di più che mezza Italia, non si rinvengano 14 Giurati, che sappiano fare il loro dovere, e giudichino non altrimenti che alla stregua della loro coscienza?

E poi, allorchè si prende un accusato, e dall'interno della Sicilia, o delle Calabrie, o delle Puglie, o di altra regione del Mezzogiorno, si trasporta a far giudicare dalle Corti di Assise di Torino, di Milano, di Bologna, di Firenze, di Perugia, ove sono mai più le ragioni e le alte finalità, dalle quali ha origine, ed alle quali è stata indirizzata la istituzione dei Giurati? Dove sono più i *patri* dell'accusato, gli uomini del popolo, che vivendo nel luogo e nell'ambiente in cui egli vive, e nel quale il maleficio è stato consumato, possono considerarlo e giudicarlo tale quale è nella sua natura individuale, coi suoi errori e coi suoi pregiudizi, nelle sue desolanti

miserie e nelle sue esultanze, con tutte le passioni buone o malvage, in mezzo alle quali vive e si agita, e penetrare così nelle sue intime fibre, estimarne adeguatamente la gravità delittuosa, raccogliere di questa e valutarne esattamente le prove, stabilirne nelle sue varie e molteplici gradazioni la giusta responsabilità?

Si raggiungesse almeno lo scopo! Ma, viceversa, i risultati che si ottengono nei giudizi di rinvio, sono sempre in senso affatto contrario a quello, cui si mirava con le domande, o proposte di rimessione, come rilevasi dai più recenti e più importanti giudizi, che sopra cause rimesse sonosi trattati.

La teatralità, e la enorme, iniqua prolissità dei dibattimenti, delle quali si è giustamente preoccupato, ed alle quali intende provvedere nel precitato disegno di legge l'onorevole signor Ministro, se ben si guardi e discerna, si vedrà che siansi verificate ed avvengano, appunto e sempre nei giudizi rinviati. Poichè *la fama che magnifica*, come dice un nostro poeta popolare, *ciò che accade in altro suolo*, colorisce ed ingrandisce gli avvenimenti, desta la curiosità, accende la fantasia delle popolazioni del luogo, ove le cause sono rimesse, e le sospinge ad intervenire nelle udienze, per conoscere i protagonisti del dramma, le cui figure ad esse, tanto lontane dal luogo, ove il delitto fu consumato, non appaiono più con le tinte fosche che gitta il maleficio, bensì con una tinta romantica, o drammatica, come infelici, ai quali incolse sciagura, nel fatale andare della vita. Quindi gli eccezionali apparati con gli addobbi delle tribune riservate per le signore, che accorrono numerose; e quindi le grandi aspettative, alle quali è poi ben naturale, che seguano lo scoppiettio frequente degli incidenti, le vivaci, passionate e poderose arringhe, i frenetici entusiasmi, coi fragorosi applausi, e con le *graziose e galanti felicitazioni* da parte delle signore e signorine per gl'imputati assolti!

Di fronte a codesto perverso di funzionalità organica dell'Amministrazione della giustizia, a taluno è parso che convenga abolire la Istituzione dei Giurati. Pensare di abolirla

si può solo, quando la si guardi sotto un aspetto prettamente unilaterale, e non se ne intenda la sua posizione ed il suo funzionamento nel grande organismo costituzionale dello Stato libero. Il Giurì, scriveva or non è guari Henri Mazel, è l'elemento primigenio dell'energia politica e della forza liberale di un popolo. Una nazione, alla quale manchi tale istituzione, ha appena il diritto di essere annoverata tra le nazioni civili, ed ogni nazione che la possenga, non deve mai disperare, ancor quando si trovi giù nella scala delle pubbliche libertà.²⁶

Ma, che abbia bisogno di radicali riforme pare ormai si concordi da tutti. E nella stessa Francia, dove pure si sono deplorati e si deplorano molti verdetti di assoluzione, che non appaiono conformi alle risultanze dei giudizi ed alle esigenze della coscienza sociale, è stato già presentato nel decorso anno alla Camera dei Deputati dall'on. ministro della Giustizia, Aristide Briand, un disegno di legge, col quale si propone, che i Giurati non debbano solo giudicare sulla colpeabilità o meno del l'accusato, ma debbano anche, quando l'accusato sia dichiarato colpevole, giudicare insieme con la Corte sulla pena che debba essergli inflitta.

Osserva il guardasigilli francese, che sia impossibile sceverare la questione di fatto e di responsabilità dalla questione di diritto, e che, per quanto sia vietato ai Giurati pensare alle disposizioni della legge penale e preoccuparsi delle conseguenze, che siano per derivarne a danno dell'accusato, in seguito al verdetto di colpeabilità, essi ciò nondimeno vi pensano e si preoccupano anche troppo delle conseguenze penali. Sicchè, temendo che dalla Corte possa essere inflitta una pena, che loro sembra esagerata ed eccessiva, nel dubbio, preferiscono di emettere un verdetto di assoluzione. Tale inconveniente sarà eliminato quando i Giurati parteciperanno al giudizio sull'applicazione della pena, e potranno questa graduare ed infliggere in quella misura, ch'essi reputano giusta e corrispondente alla intensità della colpevolezza dell'accusato.²⁷

Non intendo io già toccare la questione ardua e complessa sulla riforma della Giuria in genere, ma, preoccupandomi sempre e solo del danno gravissimo, che deriva all'amministrazione della giustizia dall'attuale funzionamento dell'istituto della rimessione, mi permetto di osservare, che si possa e si debba esaminare e vedere, se quando si attacchi per motivi di legittima suspicione la Giuria d'una Corte d'Assise, o, peggio ancora, di tutta una regione, non sia il caso di stabilire, s'intende bene, mediante analoga legge, che intervenga la Corte, sia pure il solo Presidente, a giudicare insieme coi Giurati, sulle questioni di fatto, ossia di colpeabilità, non meno che sulle questioni di dritto, ossia di applicazione della pena.

Una delle più grandi illustrazioni del diritto penale, Enrico Pessina, mio venerato maestro, al quale mando un reverente ed affettuoso saluto, aveva proposta, com'è noto, alla Commissione per la riforma della procedura penale, una specie di Scabinato, per effetto della quale al giudizio sulla colpeabilità, concorrevano otto Giurati e quattro Giudici, proposta che la detta Commissione, con la maggioranza di un sol voto, respinse.²⁸

Ed in tutti gli altri paesi, nei quali la istituzione dei Giurati è stata dalla natia Inghilterra trasferita e trapianata, si sente, direi, un certo disagio, la necessità di ritoccarla, di riformarla, di adattarla ai costumi, alle condizioni giuridiche e sociali proprie di ciascuno di essi, perchè così, com'è, lascia molto nei suoi pratici risultati a desiderare, non risponde ai fini di giustizia; e lo studio, il lavoro sulle riforme da arrecare ferve dappertutto. Le istituzioni sociali, e quelle giudiziali in ispecie, non sono, non possono essere immutabili in ogni tempo ed in ogni luogo. Ma, nate con l'uomo e per l'uomo, devono di questo seguire la varia e progressiva evoluzione, e trasformarsi ed adattarsi secondo le molteplici, e talvolta profondamente diverse condizioni di civiltà, nel tempo e nello spazio.

Non deve dunque anche ai più caldi fautori e sostenitori della Giuria, tra i quali sono orgoglioso di potermi annoverare ancor io, non deve parere inopportuno, e men che mai ripugnante, che si studi, che si cerchi di modificarla, di temperarla, perchè funzioni bene in quei casi e là dove, così com'è, bisogna pur dirlo, funziona male.

Or quando i Giurati di tutta una regione sono attaccati e reputati impotenti od incapaci, per motivi di legittima suspicione, ad amministrare in determinati casi rettamente ed imparzialmente giustizia, anzichè rimandare la trattazione della causa in provincie lontane, dove, per le ragioni innanzi accennate, non può neppure quella Giuria esplicare le sue funzioni conforme allo scopo, alla ragione di essere della sua istituzione, non converrà meglio rafforzare, illuminare i Giurati del luogo in cui è stato commesso il delitto, e che sono i soli e veri Giurati, e recare loro così quell'ausilio, che è necessario per potere vigorosamente e vittoriosamente resistere a tutte le malsane e sciagurate influenze, e far giustizia?

Ecco il pensiero ed il voto, che io esprimo e sottopongo al nostro Guardasigilli, che con la sua mente alta e feconda, e con la sua prodigiosa attività, come ha già provveduto a tanti altri importanti rami dell'amministrazione della giustizia, provvederà certamente e sapientemente anche su questo, che è importantissimo.

Ma consentite, poichè, *amor mi mosse che mi fa parlare*, consentite che io riveli franco e schietto tutto intero l'animo mio. Le provvide e sapienti leggi, che sono state promulgate e saranno per promulgarsi, varranno e potranno raggiungere lo scopo benefico al quale sono indirizzate, allora soltanto che tutti coloro, i quali sono chiamati ad interpretarle ed applicarle, avvocati e magistrati, requirenti o giudicanti, si stringano insieme, e tutti, ciascuno per la sua parte, compiano esattamente, rigorosamente, inflessibilmente il proprio dovere. Non sono essi, no, nè devono esser mai, elementi antagonistici, ma forze, che, sebbene con azione diversa, debbono reciproca-

mente sorreggersi e convergere ad uno stesso scopo, quello santissimo, che giustizia sia fatta. Se la funzione penale nei più grandi ed importanti dibattimenti non si è svolta, e non si svolge quale dovrebbe essere, la cagione, più che a difetto od insufficienza nelle leggi, od a colpa di questi o di quelli, parmi debba indistintamente attribuirsi a colpa di tutti gli operai della giustizia. Siamo in colpa noi funzionari del P. M., che soventi dimentichiamo, non esser lecito a noi quello che può forse esser consentito ai difensori delle parti; se pur ci si voglia considerare quali rappresentanti di una parte, avanti i giudici di merito, bisognerà però sempre rammentare che, questa parte è la Società, è lo Stato, il quale domanda solo la riaffermazione, la reintegrazione del diritto offeso, e quindi esige che soprattutto e nell'interesse di tutti, si ricerchi e ristabilisca la verità, nient'altro che la verità, e si levi forte, calma ed impavida la voce, per fare condannare i colpevoli, non meno che per sollevare e fare assolvere gl'innocenti; sono in colpa gli avvocati per gli eccessi, che sotto varia forma compiono nell'esercizio nobilissimo della difesa; e sono in colpa coloro, ai quali è affidato l'arduo compito di presiedere e dirigere i dibattimenti, perchè, facendosi forse vincere da un senso di cortese, per quanto inopportuna deferenza, non adoprano nello esplicamento delle loro alte e delicate attribuzioni quella energia, quella risolutezza, e quella calma e prudenza insieme, che sono imprescindibili, per infrenare le esorbitanze, e riparare alle manchevolezze delle parti, che possano far deflettere dalla via segnata dal diritto e dalla legge.

Occorre dunque, che ci uniamo tutti in un sol pensiero, in *quella fusione mirabile delle antiche tradizioni forensi col pensiero moderno, sotto la più nobile e ad un tempo più utile e feconda delle sue forme*, quella della solidarietà e della cooperazione, per la salvezza del diritto, ed il trionfo della giustizia. ²⁹

Io ho avuto ed ho sempre, già lo dissi, e non sarà vano ripeterlo, una grande, incrollabile fede nel Foro e nella Magi-

stratura d'Italia. E mi si dica pure, che sia un sognatore, ma mi si lasci vivere in questo sogno, che racchiude tutto il mio ideale, che riassume il voto fervido di tutta la mia vita, nel sogno, che la Toga dell'Avvocato e del Magistrato Italiano salga, salga sempre sino alle supreme altezze, e brilli ora e sempre, come già si elevò e rifulse nella Roma antica.

Con questi sentimenti e con questi augurii, io vi domando, amato e riverito Signor Presidente, che vogliate nel nome Augusto di Sua Maestà il nostro Re Vittorio Emanuele III, inaugurare l'anno giuridico del 1909.

NOTE

¹ Dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia è stato presentato al Senato, nella tornata del 28 novembre 1908, un disegno di legge, nel quale con l'art. 2 si dispone che l'assemblea generale per la inaugurazione dell'anno giuridico debba aver luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale.

² La Corte di Cassazione di Torino disse dapprima (sentenza degli 8 giugno 1899, *Foro Italiano*, parte prima, c. 166) che la legge del 1894 ed il relativo regolamento del 1895 non potevano avere effetto retroattivo e far cadere i contratti precedentemente e legittimamente costituiti, osservando:

« In sostanza, nel caso concreto, il Malvicino, in virtù della nuova legge, è venuto ad acquistare un vantaggio cui non aveva diritto
« aspirare or sono 30 o 40 anni addietro; ma potrà giustamente
« pretendere che la Tuscan-gaz venga a soffrire una iattura contro
« la quale si trovava assicurata dalla legge del tempo, protettrice
« del suo contratto?

« Ciò sarebbe in urto colla legge istessa, colla logica e perfino
« colla equità. Se adunque la Società resistente, mediante il contratto come è stato interpretato colla impugnata sentenza, acquistò
« essa sola il diritto di occupare gli spazi e le aree pubbliche per
« qualunque sorta d'illuminazione, anche al servizio dei privati, non
« può, nè deve tale concessione sua venir tolta e menomata per
« via dell'impianto di trasmissione elettrica con lo stesso scopo, a
« norma della nuova legge, non potendosi davvero estendere l'im-
« pero della medesima in onta al diritto quesito della Società.

« Questo ha deciso appunto la Corte casalese, ed ha detto bene,
« facendo omaggio, se non espressamente, per lo meno implicita-

« mente al principio di non retroattività cui di necessità ha da essere soggetta l'osservanza della legge nuova del 1894 ».

Ma successivamente con altra sentenza dei 29 novembre 1901 (*Foro Italiano*, parte prima, c. 448), ritenne che fosse giuridicamente insostenibile la tesi della non retroattività, perchè:

« Ciò contraddice manifestamente, come giustamente si rileva « dai ricorrenti, alla lettera e allo spirito che informa la legge nel « senso già di sopra esposto, ed è semplicemente assurdo che lad- « dove sorge una legge che per vista di utilità e d'interesse gene- « rale costituisce una servitù legale, debba poi questa, nella sua « attuazione, andare subordinata al beneplacito dei cittadini o di « chi collettivamente li rappresenta, ed altrettanto assurdo sarebbe « non solo, ma la negazione di ogni principio di autorità della legge « ed in chi ha dal legislatore il mandato di eseguirla, lo ammettere « che, una volta concessa dal Prefetto l'autorizzazione ad un im- « pianto elettrico per le vie e piazze di una città, e per qualsiasi « uso delle correnti, potesse insorgere l'Amministrazione comunale, « non già a dettar norme di sicurezza, di polizia e d'ordine di ser- « vizio, come all'art. 12 del regolamento, ma ad opporre il veto « all'esecuzione dell'opera; oppure venisse un concessionario della « pubblica illuminazione a gaz ad opporsi in virtù del suo contratto ».

La Corte di Cassazione di Firenze invece dapprima, con parecchie sentenze, e specialmente con quella dei 30 giugno 1902 (*Foro Italiano*, 1902, parte prima, c. 1700), aveva in modo assoluto deciso che di fronte alla detta legge ed al detto regolamento cadessero tutti i precedenti contratti, perchè:

« I diritti attribuiti dalla nuova legislazione sulla trasmissione a « distanza dell'energia elettrica non possono essere resi vani ed an- « nullati da contratti che il Comune abbia stipulato anteriormente « con terzi, obbligandosi a non concedere ad altri il passaggio di « condutture sul suolo comunale, mentre con private contrattazioni « non si può togliere al legislatore la facoltà di provvedere a nuovi « bisogni, di creare nuovi diritti e d'imporre nuovi pesi sui beni. « Non è dato perciò concepire diritti acquisiti contro i fini e le « disposizioni del legislatore emanate nel pubblico e generale in- « teresse ».

Posteriormente con recente sentenza dei 9 aprile 1907 (*Giurisprudenza Italiana*, parte prima, sezione I, c. 454), ha seguita una massima affatto opposta ed ha tra altro osservato che:

« Fu soltanto il regolamento del 25 ottobre 1895 che all'art. 6, ai « riguardi ed a tutti gli effetti della legge in discorso, spogliò i Comuni « di qualsiasi competenza, circa alla disponibilità del loro suolo dema- « niale, trasferendola agli organi amministrativi, governativi, Prefetto « o Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, secondo i casi. « Detto regolamento, come è noto, fu attaccato di incostituziona-

« lità, in quanto e per quanto completava la legge o vi aggiungeva, « come appunto coll'averе surrogato, *in subiecta materia*, per ciò che « si attiene alla occupazione del suolo comunale, la competenza « dell'autorità governativa a quella dei Comuni. Ma se la costituzionalità del detto regolamento non può porsi in forse, o vuoi « perchè nell'art. 8 della legge stessa organica si ravvisi una delegazione del potere legislativo all'esecutivo, di emanare anche tutte « " le discipline legali o regolamentari speciali sulla materia „, o vuoi « perchè non avrebbe fatto altro che delegare ad un precedente regolamento, quello del 1881 sulla polizia stradale, surrogando, « sempre nella speciale materia della trasmissione a distanza della « energia elettrica, alla competenza dei Comuni quella del Prefetto « o del Ministro, se non può porsi in forse, diceasi, la costituzionalità di esso regolamento, sta però che il suo articolo 6 avrebbe, « in ogni caso, carattere dispositivo, e quindi era applicabile soltanto *ex nunc*, e cioè dal momento della sua andata in vigore. « Di conseguenza, rispetto al tempo anteriore, la potestà a dare « l'autorizzazione per l'occupazione del sopra suolo e sotto suolo « pubblico comunale risiedeva nell'autorità comunale, ed una volta « che quell'assenso essa avesse dato, non poteva essere più nullo « e diventare invalido, e intendesi *autorizzazione*, nel senso di riconoscimento, o *nulla osta* all'esercizio del diritto, a chi potesse « dimostrare di essere in condizione di attuarlo, poichè, per la legge, « il diritto in potenza spetta ad ognuno.

« Infatti è bensì vero che le leggi d'ordine pubblico, fatte nell'interesse della collettività, e così quelle che attengano alle competenze dei pubblici poteri, si applicano immediatamente, anche « agli affari pendenti, ma ciò non vuol dire che siano leggi di effetto « restrittivo, nel senso proprio, a meno di una espressa dichiarazione del legislatore, nel senso cioè che cancellino i fatti posti « in essere sotto l'impero e l'usbergo di una legge anteriore, alla « cui stregua deve quindi valutare la loro efficacia e legittimità ».

³ La citata sentenza della Cassazione di Roma a Sezioni Unite, è dei 6 luglio 1908 (*Giurisprudenza Italiana*, 1908, parte prima, sezione I, c. 756), ed è utile che di questo importantissimo pronunciato si abbiano qui sott'occhi i principali punti di fatto e di diritto.

« Considerato in fatto:

« Che il Municipio di Pisa, nella tornata del Consiglio comunale « del 7 marzo 1891, deliberò di aprire un concorso tra le Ditte che « intendessero ottenere la concessione d'impiantare ed esercitare « in quella città uno stabilimento elettrico che servisse per l'illuminazione pubblica e privata e per tutti gli usi a cui l'elettricità « può essere applicata.

« Che essendo stato compilato da apposita Commissione a tal

« fine nominata, un disegno contenente le condizioni tecniche ed
« amministrative della concessione, risposero all'invito diverse So-
« cietà, tra le quali venne preferita la Ditta Siemens-Alske, che ot-
« tenne la concessione mediante istrumento del 18 agosto 1896.

« Che fu con questa stipulato di dover la concessione stessa
« aver la durata di trent'anni con diritto d'esercizio esclusivo fino
« al 1903, di poter all'uopo la Ditta collocare gratuitamente le ne-
« cessarie condotture sopra e sotto il suolo delle vie e delle piazze
« per trasportare l'energia elettrica ad uso dei privati tanto per
« illuminazione quanto per forza motrice e qualsiasi altra applica-
« zione, di aversi a regolare d'accordo col Comune tutte le moda-
« lità della distribuzione, nonchè le norme per la pubblica illumi-
« nazione quando il Municipio credesse di adottarla in tutto il ter-
« ritorio o in parte di esso, fissando le tariffe, di dover rimanere
« proprietà del Comune al termine della concessione, così le con-
« dotture come il macchinario e quanto altro servisse all'impresa.

« Che prestatasi dalla Società la pattuita cauzione, essa si ri-
« volse al Prefetto per ottenere il permesso d'incominciare i lavori
« d'impianto delle condotture secondo che prescrive l'art. 6 del
« regolamento 29 ottobre 1895, ed ottenuta tale licenza i lavori
« furono intrapresi.

« Che nel corso dei medesimi intervenne una seconda conven-
« zione in data del 17 febbraio 1898 colla quale fu, tra altro sta-
« bilito di dover la Ditta provvedere, giusta la facoltà riservatasi
« dal Municipio nel primo istrumento, alla pubblica illuminazione
« elettrica nelle zone suburbane e erano prive di luce a gaz,
« venne inoltre regolato l'esercizio della stessa illuminazione pei
« privati, secondo tariffe all'uopo concordate, e si apportarono mo-
« dificazioni al primitivo tracciato delle condotture. Che ultimato
« l'impianto, la Siemens-Alske, avvalendosi della facoltà che ne
« aveva, trasferì con contratto del 24 luglio 1900 tutti i diritti e
« tutti gli obblighi derivanti dalla detta concessione alla Società
« anonima elettricità toscana.

« Che durava già da alcuni anni il regolare esercizio della conces-
« sione quando nel 1904 la cessionaria Società toscana e la me-
« desima Ditta Siemens conveniva il Comune di Pisa innanzi a quel
« Tribunale per far dichiarare l'assoluta nullità delle due conven-
« zioni stipulate col Comune, per mancare ai Municipii, a tenore
« della legge 7 giugno 1904 e del regolamento suindicato, ogni
« capacità di far concessioni del suolo comunale al fine d'impianto
« di condotture elettriche, essendo riservato alla sola autorità go-
« vernativa il dare simile autorizzazione, oltrechè mancava eziandio
« l'oggetto di contratto se il medesimo non era nella libera dispo-
« sizione del Comune che ne aveva fatto la concessione, come man-
« cava pure la causa dell'obbligazione per parte della Ditta tostochè

« era essa fondata nel supposto che fosse necessaria la licenza dei
« municipii per l'impianto di condutture elettriche.

« Che sostenevano pure le attrici di essere viziato di errore e
« quindi di nullità relativa il consenso della Siemens, la quale sol-
« tanto dopo il 1900 potè accorgersi in seguito alla più retta inter-
« pretazione che i Tribunali ebbero incominciato a fare delle dispo-
« sizioni legislative sulla materia, che ai Comuni fosse stato tolto
« ogni potere di concedere l'occupazione del suolo delle pubbliche
« strade cittadine per gl'impianti di stabilimenti elettrici.

« Che la domanda delle due Società venne rigettata dal Tribu-
« nale e la Corte di Lucca ebbe a confermare la pronunzia dei
« primi giudici, senonchè la sentenza della Corte fu annullata dalla
« Corte di Cassazione di Firenze, la quale ritenne che avendo il
« magistrato di merito riconosciuto nella sua sentenza di essere
« stato oggetto principale della convenzione tra il Comune e la
« Siemens, l'occupazione delle vie e piazze della città per collocarvi
« sopra e sotto il suolo condutture di elettricità, una simile conces-
« sione dovevasi reputare nulla radicalmente come quella che per
« il chiaro dettato dell'art. 6 del regolamento del 28 ottobre 1895,
« posto in raffronto colle disposizioni della legge 7 giugno 1894,
« spettava ormai all'autorità governativa, cioè al Prefetto, e nei casi
« preveduti, al Ministro di agricoltura, industria e commercio, es-
« sendosi così tolto ogni ingerimento dei comuni e delle provincie
« anche riguardo alle strade e ai beni di uso pubblico loro appar-
« tenenti in tutto ciò che attiene al permesso di detti impianti.

« Che la Corte di Firenze a cui venne rinviato il nuovo esame
« della causa con sentenza del 13 dicembre 1906 rigettò anch'essa
« l'appello delle due Società come già aveva fatto la Corte di Lucca,
« onde le Società medesime hanno proposto nuovo ricorso indiriz-
« zandolo alle Sezioni Unite ai termini dell'art. 547 del Codice di
« procedura civile.

« Che coi primi tre motivi di tal ricorso si denunzia la viola-
« zione delle disposizioni della legge sulla trasmissione dell'energia
« elettrica e del regolamento relativo, nonchè degli articoli 406,
« 425, 432, 1104, 1105 e 1119 del Codice civile e di parecchie
« disposizioni della legge sui lavori pubblici, in quanto la Corte col
« ritenere valido l'impugnato contratto avrebbe disconosciuto la
« giusta portata delle prescrizioni speciali sulla materia, acco-
« gliendo inoltre erronei concetti giuridici circa la proprietà delle
« strade comunali e l'indole delle attribuzioni ancora lasciate ai
« comuni in fatto d'impianti elettrici nel loro territorio, come pure
« sul real valore dei corrispettivi ottenuti dalla Ditta Siemens in
« cambio di una concessione che al Comune non era dato di fare
« e sulla causa che avrebbe avuto l'obbligazione assunta dalla Ditta ».

Considerato in diritto:

« Che le suaccennate disposizioni del regolamento non possono
« essere intese se non in relazione alla legge del 7 giugno 1894,
« la quale, nell'intento di favorire lo stabilimento degli impianti elet-
« trici per gli usi industriali, visto l'incremento che ha preso e che
« va sempre più acquistando l'impiego di quella forza come istru-
« mento di produzione, ha creato la nuova servitù di passaggio
« delle condotture attraverso i fondi privati ed ha consentito il me-
« desimo passaggio anche per le pubbliche strade, per i fiumi e per
« i torrenti, salvo in questi casi l'osservanza delle leggi e dei rego-
« lamenti speciali e delle prescrizioni delle autorità competenti come
« è detto nell'art. 3 della legge.

« Che si è voluto quindi assicurare a tutti coloro che per i
« bisogni della loro industria intendono impiantare condotture de-
« stinate al trasporto delle correnti elettriche, il diritto di poter a
« tale effetto attraversare i fondi privati ed anche il suolo pubblico
« quando abbiano ottenuto il consenso della designata autorità go-
« vernativa, dimostrando alla medesima di avere il diritto di servirsi
« delle condotture e di avere osservato quanto altro viene prescritto
« dalla legge e dal regolamento.

« Che nella specie però, secondo la Corte, la Ditta Siemens non
« era una semplice società industriale che avesse avuto bisogno per
« impiantare in Pisa uno stabilimento servito dalla energia elettrica,
« di ottenere non altro che l'autorizzazione di collocare condotture
« attraverso uno o più fondi privati o qualche pubblica strada; ma
« era invece l'assuntrice di un pubblico servizio che aveva per base
« la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica a scopi di
« generale interesse di tutta una città; e cotesto servizio ella assunse
« perchè il Comune coll'intento di procacciare agli utenti i vantaggi
« d'indole pubblica e privata che le applicazioni dell'elettricità pos-
« sono dare, aveva bandito all'uopo una gara e stabilite le norme
« e le condizioni da cui il servizio doveva essere regolato.

« Che tale essendo l'oggetto e la destinazione delle condotture
« collocate in Pisa dalla Ditta Siemens, era innegabile la necessità
« di una concessione per parte del Comune, la quale non potè
« riguardare l'impianto di quelle, bensì il servizio stesso che doveva
« per loro mezzo essere attivato e che consisteva nel fornire a tutti
« gli abitanti che la richiedessero sotto forma di luce o di forza
« motrice la prodotta energia elettrica, e nell'applicarla anche alla
« pubblica illuminazione ed agli altri usi che lo stesso Municipio
« venisse a sua volta richiedendo.

« Che non è da dubitare di ricadere siffatta materia sotto la
« potestà dei Comuni e di poter essa formare oggetto di concessioni
« regolate da apposite convenzioni che stabiliscano le modalità del-
« l'esercizio e fissino gli oneri e i corrispettivi che esso deve im-

«putare per l'impresa assuntrice; nè la qualità del nuovo mezzo
«adoperato, cioè l'impiego dell'energia elettrica, può imprimere un
«diverso carattere al contratto con cui una società o ditta si ob-
«blighi verso il Comune di provvedere nell'interesse collettivo di
«tutta la cittadinanza ai servizi di ragion pubblica e privata che
«mediante il detto impiego possono essere soddisfatti.

«Che per giudicare altrimenti converrebbe ritenere che col solo
«consenso dato dal Prefetto o in taluni casi dal Ministero di Agri-
«cultura, Industria e Commercio, ad ognuno fosse lecito d'impiantare
«condotture elettriche, non già pei bisogni di un dato stabilimento
«industriale, ma per fornire luce ed energia a tutti coloro che la
«richiedessero, entro l'ambito di una città o di un Comune, attra-
«versando colla rete dei canali distributori il suolo di tutte le vie
«e piazze pubbliche, dettando di proprio arbitrio gli oneri, i cor-
«rispettivi e le altre norme del godimento, senza che i Comuni
«potessero spiegare alcun ingerimento, ma restando meramente
«passivi di fronte all'esercizio di un'impresa che per quanto mos-
«sa da fini di privata speculazione, per la generalità degli interessi
«a cui intende provvedere, per la importanza economica e sociale
«degli'interessi medesimi, e perchè si connette per tanti lati con
«esigenze di ordine superiore, non può non rivestire il carattere
«di pubblico servizio.

«Che se a cotesto risultato non potevasi al certo pervenire
«prima che gli impianti elettrici fossero stati disciplinati dalla legge
«del 1894 e dal relativo regolamento, sarebbe fraintendere la por-
«tata e snaturare il senso delle nuove disposizioni argomentando
«da esse l'acquisto di diritti e di servitù che non hanno nulla da
«vedere con ciò che s'intese concedere in vantaggio dell'industria,
«a coloro che hanno bisogno di servirsi di correnti elettriche tra-
«sportate a distanza.

«Che colla legge e col regolamento la nuova servitù di pas-
«saggio delle condotture elettriche è stata considerata come fine
«a sè stessa in quanto per attuarla occorreva il consenso di una
«pubblica autorità; onde questa non altra indagine è chiamata a
«fare se non quella che è diretta ad accordare il diritto che abbia
«il richiedente di poter disporre delle condotture e il concorso delle
«condizioni volute perchè le condotture possano impiantarsi senza
«danno pubblico o privato.

«Che il vedere a qual fine debba servire l'impianto, quale de-
«stinazione sia per avere la energia prodotta e trasportata e quali
«interessi di terzi o di enti siano impegnati nell'esercizio dell'in-
«dustria, sono cose che l'autorità governativa non è chiamata ad
«esaminare; sicchè ove l'impianto e le condotture debbano servire
«ad un pubblico servizio nell'interesse di un Comune o di altri
«enti, il pretendere che il decreto emesso dall'autorità governativa

« possa togliere la necessità della concessione per parte delle Am-
« ministrazioni cui spetta di provvedere al servizio medesimo o possa
« supplire a quanto sia altrimenti richiesto non per il collocamento
« dei fili conduttori ma per l'esercizio stesso dell'industria in vista
« dei fini a cui è diretta, ripugna manifestamente al concetto
« che informa le citate disposizioni regolamentari, estendendo la
« portata delle medesime ad obbietti che sono ad esse del tutto
« estranei.

« Che tutto ciò debba valere anche con maggiore ragione quando,
« come accade nella specie, l'impianto non doveva servire solamente
« alla produzione e alla distribuzione dell'energia per gli usi privati
« a cui fosse richiesta dagli abitanti di un Comune, ma era desti-
« nato a fornire anche la pubblica illuminazione, semprechè, il Mu-
« nicipio l'avesse voluta adottare, ed in effetti col secondo contratto
« fu stabilito che dovesse cominciare ad applicarsi alle zone subur-
« bane della città.

« Che in tal guisa la convenzione stipulata col Comune venne
« a regolare così il modo e le condizioni con cui l'energia elettrica
« doveva essere somministrata ai privati e la forma onde essa do-
« veva essere portata al medesimo Comune per i bisogni della
« pubblica illuminazione; onde sotto un duplice aspetto la conces-
« sione si rendeva necessaria, e la ditta non avrebbe potuto a nes-
« sun patto sottrarsi a tale necessità, chiedendo al Prefetto il con-
« senso alla collocazione delle condutture.

« Che cotesto consenso fu poi da essa chiesto ed ottenuto in
« quanto poteva occorrere dopo stipulata la concessione; e a nulla
« rileva l'osservazione che avrebbe dovuto essere impartito il per-
« messo dell'autorità governativa prima di contrattare col Comune,
« bene avendo notato la Corte di rinvio di doversi intendere la
« concessione subordinata all'adempimento delle formalità che oc-
« correva ancora eseguire presso la detta altra autorità.

« Che stabilita nel modo anzidetto la base di fatto su cui è
« fondata l'impugnata sentenza, di essere, cioè, stato oggetto della
« concessione non già la facoltà di occupare colle condutture il
« suolo delle strade comunali bensì l'esercizio di un pubblico ser-
« vizio, non accadeva più discutere intorno alle nullità allegate dalle
« due società per cui pretendevasi che nè il Comune fosse capace
« di fare quella concessione nè fosse suscettivo di pattuizioni tra
« il Comune e la ditta l'oggetto su cui essa cadde, nè infine con-
« corresse per la società una giusta causa di obbligazione.

« Che tutte coteste nullità avevano per unico fondamento l'as-
« sunto che la Siemens Halske si fosse rivolta al Municipio di Pisa
« per ottenere a costo di gravosi oneri, quello che sarebbe stata
« libera di conseguire mediante una semplice istanza di permesso
« indirizzata al Prefetto per attraversare le vie e piazze pubbliche.

« Che dimostrata la fallacia di cotesto assunto non aveva bisogno
« la Corte di entrare a vedere se avesse sussistenza quant'altro si
« venne dalla società deducendo per provare che i corrispettivi da
« essa ottenuti, segnatamente quello della gratuita occupazione del
« sopra o sottosuolo comunale, non avessero alcuna reale impor-
« tanza, mentre, per contro, era gravissimo l'onere che le fu accollato
« di dovere al finire della concessione lasciare in proprietà del
« Municipio di Pisa tutto il capitale di impianto sia mobiliare sia
« immobiliare.

« Che vuolsi nondimeno osservare che male non si appose la
« Corte quando ebbe a dire che anche nei riguardi dell'applicazione
« della legge e del regolamento sulle condotture elettriche non po-
« tevano risultare spogliati i Comuni di ogni ingerenza quanto a
« prescrizioni relative alle modalità del loro collocamento sopra e
« sotto il suolo delle strade e delle piazze e che trattandosi di at-
« traversare colle condotture stesse tutte le vie e piazze della città,
« come richiedeva la natura della fatta concessione, non poteva
« considerarsi neppure contrario alla legge che subordina l'occupa-
« zione dei fondi privati al pagamento di una indennità, l'obbligo
« di un corrispettivo anche in pro dei Comuni che pur hanno con
« destinazione di pubblico uso la proprietà delle strade e delle
« piazze comunali, onde coll'aver il Municipio di Pisa consentito
« gratuitamente il detto passaggio per collocare la rete dei condotti
« distributori dell'energia, non venne ad accordare un vantaggio che
« la società potesse pretendere di conseguire *ope legis* senza alcuna
« prestazione da suo canto, mentre dall'esercizio dell'impresa assunta
« in pro del Comune era per ritrarre adeguati profitti ».

⁴ Oltrechè nella su accennata causa del Comune di Pisa, decisa dalle Sezioni Unite nel luglio del 1908, ove diedi conclusioni conformi a quella che fu poi la surriferita sentenza della Cassazione, io intervenni anche nella causa Reinacher e Comune di Macerata discussasi davanti il Supremo Collegio di Roma nel 16 dicembre 1903, e svolsi con una certa ampiezza le mie conclusioni, che furono nei medesimi sensi, e stampate da parecchie Riviste giuridiche.

⁵ Nella tornata del Senato dei 14 giugno 1904, l'on. Senatore Casana ora Ministro della guerra, a svolgimento di una sua interpellanza rivolta al Ministro di Agricoltura, on. Rava, ora Ministro della Pubblica Istruzione, ebbe ad affermare:

« Io ammetto che in materia di elettricità, per restare consoni
« a ciò che oramai va diventando canone legislativo, tutti gli im-
« pianti elettrici debbano essere subordinati all'autorità governativa,
« pel fatto della sicurezza pubblica; io ammetto pertanto che anche

« le concessioni di distribuzione di luce e di forza elettrica, fatte
« dal Comune, abbiano ad essere assoggettate al consenso del Pre-
« fetto o del Ministero. Quindi l'art. 1 del Regolamento, può rima-
« nere intatto, come pure tutto il rimanente. Ma occorrerà, ed è
« indispensabile, che nell'art. 8 si introduca l'affermazione che, nel
« caso di distribuzione interna nei Comuni di luce o forza elettrica,
« il consenso del Prefetto ed, ove occorra, del Ministero abbia a
« susseguire la concessione regolarmente data dal Comune; quel
« consenso sarà come la sanzione governativa sotto l'aspetto della
« sicurezza pubblica.

« Questo sembra a me il sistema più semplice per ricondurre
« le cose ad una situazione normale; ma della opportunità dell'uno
« o dell'altro modo di rimedio deve essere giudice il Governo.

« Quello che importa si è che esso riconosca che urge provve-
« dere; è necessario porre termine a dubbi, a contrasti, i quali tra-
« scinano innumerevoli comuni in litigi, molti dei quali pesano sulle
« finanze comunali; è mestieri rimuovere la preoccupazione che gli
« ordini nostri amministrativi possano essere turbati per la inciden-
« talità di una difficile applicazione di regolamento, che, secondo
« me, riuscì poco conforme allo spirito della legge,

« Io ho creduto di accennare tali fatti che da se stessi mi sem-
« brano eloquenti; ma l'eloquenza maggiore viene dall'elenco nu-
« meroso dei comuni che dal 1895 ad oggi furono trascinati ad
« interminabili litigi: Ventimiglia, Acqui, Ivrea, Alba, Racconigi, Vo-
« ghera, Macerata, Treviso, Arezzo, Firenze e forse molti altri dei
« quali io non so.

« Spero che l'onorevole Ministro vorrà, se non darmi una affer-
« mazione assoluta (che sarebbe troppa pretesa in materia così grave
« esigere una risposta categorica), per lo meno darmi un affidamento
« che renda ragione della gravità della situazione e del bisogno di
« veder modo di provvedere.

« Già nella seduta del 7 dicembre 1903, un egregio collega, il
« senatore Mariotti, segnalava al Ministro questi inconvenienti e
« denunciava la ressa colla quale imprenditori privati si affretta-
« vano ad ottenere consensi prefettizi prima che i Comuni potes-
« sero valersi della nuova legge di assunzione municipale dei pub-
« blici servizi, che l'oratore indicava come sola difesa contro la
« speculazione privata. Lasciare ai Comuni soltanto quest'arma di
« difesa, di potere anzi tempo deliberare l'assunzione dei servizi
« che altrimenti non assumerebbero, non è certo un rimedio.

« Io confido che il rimedio verrà più radicale dalla saviezza del
« Governo e tale da dirimere ogni difficoltà ».

E l'onorevole Ministro Rava diede ampie spiegazioni dichiarando,
tra altro:

« Riconosco che questo è un problema di molta importanza.

« E ricordo che in occasione della legge di municipalizzazione
« si poteva tentare, se pensata a tempo debito, una soluzione a
« questo adeguata; ma fu proposta alla Camera durante la discus-
« sione; l'onorevole Presidente del Consiglio rispose all'oratore, che
« proponeva una riforma nel senso desiderato dal senatore Casana,
« che il problema era di già in grave dibattito nelle aule supreme
« dei tribunali, che una sua dichiarazione non avrebbe giovato a
« chiarirla, perchè si potesse risolvere improvvisamente, senza sa-
« pere le conseguenze cui si sarebbe andato incontro, che era ma-
« teria estranea alla legge, e pregò il Deputato di ritirarla, per non
« risolversi incidentalmente un problema di così grande interesse,
« quale è quello delle relazioni tra Stato e Comune sulla proprietà
« e sull'uso delle strade.

« La Commissione parlamentare fu dello stesso avviso, e il suo
« relatore, il mio collega Majorana, dichiarò non essere dubitabile
« che i Comuni siano liberi depositari del suolo comunale e illustrò
« in una nota questa che era l'opinione sua e dei singoli commis-
« sari. Ma soggiunse che non credeva che si dovesse nella legge
« delle municipalizzazioni (solita parola esotica) risolvere tale pro-
« blema, che riservava al Regolamento.

« Si disse allora che non poteva un Regolamento modificare un
« complesso e organico sistema legislativo; ma le sentenze dei tri-
« bunali, hanno data diversa interpretazione.

« Il problema della proprietà e dell'uso delle strade comunali
« e delle norme vigenti per esse interessa soprattutto il Ministro del-
« l'Interno; è parte della vita dei Comuni e delle Province. Le Pro-
« vincie — è vero — non si sono commosse per difendere i diritti
« loro sulle strade, perchè non si trovano nelle condizioni oggi di-
« scusse. L'onorevole senatore Casana, per la profonda cognizione
« che ha delle cose amministrative, nelle quali tante nobili traccie
« ha lasciato, oggi non mi ha chiesto la riforma immediata del Rego-
« lamento e lo ringrazio; però prendo impegno dinanzi al Senato
« di studiare questo argomento con i miei colleghi dell'Interno e
« della Grazia e Giustizia, dopo conosciute le ultime sentenze della
« Cassazione che a Sezioni Riunite deve ancora decidere su di al-
« cuni ricorsi.

« Dopo le sentenze decisive si cercheranno quei temperamenti
« che saranno più adatti a salvare da un lato i progressi dell'in-
« dustria italiana e dall'altro i diritti storici dei Comuni ».

⁶ Ecco il testo degli art. 18, 19 e 20:

Art. 18.

I mezzi per impugnare le sentenze sono l'appello, il ricorso per Cassazione, la rievocazione e l'opposizione del terzo.

L'autorità giudiziaria che pronunzia in grado di appello può ordinare che l'esecuzione della sentenza resti sospesa, anche con vincolo di cauzione, durante il termine per ricorrere alla Corte di cassazione e durante il giudizio sul ricorso. Tale provvedimento può essere dato in via incidentale dalla Corte di Cassazione, a domanda del ricorrente, con deliberazione in Camera di Consiglio.

L'appello e il ricorso per Cassazione non sono più ammessi contro una sentenza non notificata, dopo trascorso dalla data della sua pubblicazione un termine doppio di quello stabilito per la perfezione del giudizio nel quale fu pronunziata.

Art. 19.

Le sentenze non soggette ad appello possono essere impugnate con istanza di revocazione, oltre che per i motivi indicati negli articoli 494 e 495 del Codice di procedura civile, anche per i seguenti:

1° Se la sentenza abbia pronunziato su cose non domandate, o abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

2° se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, capoverso ultimo, del Codice di procedura civile;

3° se contenga disposizioni contraddittorie.

In questi casi, se il motivo di revocazione è ammesso, l'autorità giudiziaria statuisce definitivamente con la medesima sentenza sul merito della causa, senza ulteriori atti d'istruzione.

Per la correzione della sentenza nella quale sia stato ommesso alcuno dei requisiti indicati nei numeri 8 e 9 dell'art. 360 del Codice di procedura civile si provvede in conformità dell'art. 473,

Art. 20.

La sentenza pronunziata in grado di appello può essere impugnata col ricorso per Cassazione:

1° Se nel giudizio di appello le forme prescritte sotto pena di nullità siano state omesse o violate, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

2° se sia nulla per violazione dell'art. 357 del Codice di procedura civile o dell'art. 264 del Regolamento generale giudiziario;

3° se manchi del dispositivo o se per assoluta insufficienza dei motivi di fatto o di diritto manchi la giustificazione logica e giuridica, totale o parziale, del dispositivo. Qualora la Corte di Cassazione riconosca che il dispositivo della sentenza, in relazione col fatto esposto e stabilito nella medesima, è conforme alla legge, deve supplire o correggere la motivazione omessa o deficiente in diritto, senza pronunziare annullamento;

4° se contenga violazione o falsa applicazione della legge;
5° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sulla eccezione di cosa giudicata.

Il ricorso per Cassazione è pure ammesso contro le sentenze definitive pronunziate in unico grado di esame dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'Appello.

⁷ Gli art. 22 e 23 sono così concepiti:

Art. 22.

Nei casi previsti nel primo capoverso dell'art. 544 Codice di procedura civile, la causa è rinviata alla stessa autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza annullata, affinché provveda sul merito uniformandosi alla decisione della Corte di Cassazione.

La nuova decisione è preceduta dalla sola discussione orale. Le parti possono distribuire semplici memorie senza modificare lo stato dell'istruzione.

Nel caso di nuovo ricorso e di un secondo annullamento per qualsiasi motivo, la causa è rimandata ad altra autorità giudiziaria di grado eguale e più vicina, con l'osservanza delle norme contenute nei due capoversi precedenti.

Art. 23.

Nei giudizi sopra i ricorsi proposti alle Corti di Firenze, Napoli, Palermo, Torino, le parti possono opporre la incompetenza della Corte adita solamente nel termine stabilito per la notificazione del controricorso, mediante atto notificato alle parti contrarie e preceduto da un deposito eguale a quello prescritto per il ricorso, salvo le eccezioni indicate nel primo capoverso dell'art. 521 del Codice di procedura civile.

Trascorso il termine stabilito nell'art. 533 dello stesso Codice, il cancelliere presenta gli atti al primo presidente, il quale, verificato l'adempimento di quanto sopra, ne ordina la trasmissione di ufficio alla Corte di Cassazione di Roma. Questa giudica a Sezioni Unite, in udienza pubblica; e se ritenga non fondata l'eccezione di incompetenza, condanna la parte che l'ha opposta alla perdita del deposito speciale, e al pagamento di una somma eguale al medesimo, a titolo di indennità, in favore di ciascuna delle altre parti contrarie.

Il Procuratore Generale e la Corte possono elevare di ufficio il dubbio sulla competenza in qualunque tempo anteriore alla decisione della causa. In questi casi la trasmissione degli atti alla Corte

di Cassazione di Roma è ordinata con semplice provvedimento pronunziato in Camera di consiglio; il giudizio della Cassazione di Roma ha luogo in conformità a quanto è disposto nel precedente capoverso, escluse le sanzioni pecuniarie ivi stabilite.

Un estratto della sentenza nella parte dei motivi e del dispositivo relativi alla competenza è comunicato di ufficio alla Corte territoriale.

⁸ Sin dal 1897, nel discorso inaugurale pronunziato addì 4 gennaio di quell'anno, io segnalai i gravi inconvenienti che derivavano dagli art. 41 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, e 15 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, nei quali si disponeva che, sollevata dalle parti, o d'ufficio, la incompetenza dell'autorità amministrativa, si dovesse rispettivamente dal Consiglio di Stato e dalla Giunta provinciale sospendere ogni ulteriore decisione, e rinviare gli atti alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma per decidere sulla competenza.

Nel discorso del 3 gennaio 1903 poi feci rilevare, come ogni dì più l'abuso che facevasi di quelle disposizioni si aggravava, aggiungendo:

« E non devo omettere che i medesimi inconvenienti si hanno
« a deplorare, riguardo alla somigliante disposizione, contenuta nel-
« l'art. 6 del decreto 23 dicembre 1875, che interdice anche alle
« Corti di Cassazione territoriali di giudicare, quando se ne sollevi
« il dubbio, se la controversia sia di competenza comune, o rientri
« nella speciale giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma.
« Abbiamo avute eccezioni d'incompetenza così sfacciatamente in-
« fondate e temerarie, che ci è parso, per quanto increscioso, im-
« prescindibile dovere, condannare ai danni ed interessi, le parti
« da cui eransi sollevate.

« Torniamo al precetto di antica e sempre nuova ragione giu-
« ridica, lasciamo al giudice dell'azione, che decida anzitutto della
« eccezione d'incompetenza, e riconosca i confini della propria giu-
« risdizione — *Practoris est aestimare an sua sit iurisdictio* — precetto
« che è mantenuto ed affermato dal nostro diritto giudiziario in
« tutti i procedimenti avanti i diversi magistrati.

« Come per tutte le altre sentenze di giurisdizioni speciali, si
« potrebbe e dovrebbe ammettere anche contro tali decisioni del
« Consiglio di Stato e delle Cassazioni territoriali il ricorso alle Se-
« zioni Unite, mentre contro le decisioni della Giunta provinciale,
« si potrebbe e dovrebbe ammettere l'appello al Consiglio di Stato,
« salvo poi sempre, contro le decisioni che da questo fossero emesse,
« il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.

« Con siffatto sistema, si avrebbe ben argomento a sperare che,


« cessassero le frequenti e simulate eccezioni d' incompetenza, sia
« perchè ne verrebbe a mancare con l' interesse lo scopo, e sia perchè
« il ricorso, che poi volesse farsi alle Sezioni Unite, dovrebbe esser
« preceduto dallo analogo deposito prescritto dall' art. 521 del Co-
« dice di procedura civile. In ogni caso si avrebbe il grande van-
« taggio, che la eccezione d' incompetenza sarebbe portata al giu-
« dizio della Suprema Corte, quando già fossero ben precisati e
« definiti i termini della controversia con le mutue deduzioni delle
« parti ».

Questo mio voto, per quanto attiene ai rapporti giurisdizionali tra gli istituti della giustizia amministrativa e le Sezioni Unite della Cassazione di Roma, è stato accolto e compiuto con la precitata legge sul Consiglio di Stato dei 7 marzo 1907; e per quanto attiene ai rapporti giurisdizionali tra le Sezioni Unite di Roma e le Cassazioni regionali, venne anche accolto nei suindicati progetti del senatore Pagano e del ministro Gallo. Vorrei augurarmi che possa essere pure accolto e tradotto in legge col progetto che è ora avanti la Camera dei Deputati, ed aggiungerei che, non sollevata l' eccezione d' incompetenza, o dalle parti o dal magistrato, nel giudizio innanzi alle Cassazioni regionali non fosse più lecito, sotto qualsiasi forma sollevarla, in applicazione del noto principio, che con l' esaurimento del giudizio si abbiano da ritenere esaurite, *consumate*, tutte le correlative eccezioni e difese, o che siano, o che non siano state sollevate ed opposte.

9 « Tous les Etats qui se sont constitués de notre temps, en se réclamant du principe des nationalités, ont voulu compléter leur unité politique par l' unité législative.

« Cette unité est réalisée en Italie depuis 1866. En Allemagne, le nouveau code civil promulgué depuis 1896, est entré en application le 1^{er} janvier 1900. En Suisse, le projet de code civil est soumis aux délibérations de l' Assemblée fédérale ». (I. CHARMONT, *Le Droit et l' Esprit Democratique*).

Ma l' unità legislativa come osserva lo stesso Charmont, non rafforza e completa la unificazione nazionale, se non vi sia unità d' interpretazione ed applicazione, ossia unità di giurisprudenza, la quale non può ottenersi che con la unità d' indirizzo, che vien data dalle Sezioni Unite della Cassazione, poichè, afferma ancora lo Charmont, « l' autorité conférée à la Cour de Cassation tend à constituer une unité de jurisprudence. La Cour de Cassation, en principe, ne juge que le droit: elle ne donne pas de solution au procès, elle se borne à casser les arrêts qu' elle estime contraires à la loi; MAIS, APRÈS DEUX CASSATIONS, LA JURISDICTION À LAQUELLE EST RENVOYÉ L' EXAMEN DE L' AFFAIRE DOIT SE CONFORMER, QUANT AU



POINT DE DROIT, À LA DÉCISION RENDUE PAR LA COUR DE CASSATION, TOUTES CHAMBRES RÉUNIES. LES ARRÊTS PAR CELA MÊME PREUVENT UNE AUTORITÉ PRÉPONDÉRANTE: *lorsqu'un plaideur peut invoquer une décision antérieure pour appuyer sa prétention le juge de première instance ou d'appel incline à lui donner raison*, PUISQUE LA COUR DE CASSATION PEUT, EN DÉFINITIVE FAIRE PRÉVALOIR SON OPINION EN CASSANT TOUS LES JUGEMENTS CONSACRANT UNE OPINION CONTRAIRE.

« On s'explique donc aisément que la jurisprudence tende à se fixer et s'unifier ».

COUR DE CASSATION.

Arrêts rendus par la Chambre criminelle du 16 août 1906 au 15 août 1907.

MOIS DE	Cassation	Rejets	Déchéances	Non recevables	Non lieu	Désistements	Règlements de juges	Totaux	OBSERVATIONS
Août 1906	6	209	10	5	»	11	9	250	
Septembre	13	224	9	3	2	4	4	259	Outre ces 5539 arrêts 5539
Octobre	13	142	5	»	2	12	2	176	Il a été rendu :
Novembre	19	332	14	5	2	21	12	405	Requête en suspicision légitime, soit communiquée 1
Décembre	16	407	23	12	1	55	14	528	Arrêts de rabat, 17
Janvier 1907	38	409	27	7	4	27	14	526	Non lieu à statuer, amnistie 63
Février	40	261	26	5	»	111	9	452	Révision
Mars	91	373	33	5	2	47	13	564	{ avant faire droit 1
Avril	37	313	38	10	1	21	6	426	{ Renvoi aux Chambres réunies. 1
Mai	30	304	26	13	130	25	17	545	{ Cassation 1
Juin	22	430	27	7	54	29	19	588	{ Rejet 2
Juillet	34	370	35	8	12	28	19	506	Sur réquisitoire. — Intêret de la loi — cassation 11
Août	15	255	19	1	3	15	6	314	{ Id. Id. rejet 1
Totaux	374	4029	292	81	213	406	144	5539	Action publique éteinte (décès). 6
									Pourvoi nul et non avvenu 3
									Non lieu à récusation 1
									Incompétence 1
									Total 5648

Le 16 août 1906, il restait à juger	190		
Du 16 août 1906 au 15 août 1907	} Affaires ordinaires.	4805	
il est survenu :		Guerre	812
Ce qui forme un total de		5807	
Les 5648 arrêts éteignent		5626	
Il reste donc à juger		181	

CHAMBRES RÉUNIES.		PEINES DE MORT.	
Il reste à juger :			
Arrêt de renvoi aux Chambres réunies	2	Rejet	38
Affaires jugées.	1	Cassation	4
Reste	1	Total	42

COUR DE CASSATION.

Arrêts rendus par la Chambre criminelle du 16 août 1907 au 16 août 1908.

MOIS DE	Cassation	Rejets	Déchéances	Non recevables	Non lieu	Désistements	Règlements de Juges	Totaux	OBSERVATIONS
Août 1907	3	275	12	3	»	13	4	310	Outre ces 5854 arrêts 5854
Septembre	18	308	22	8	»	3	11	372	Il a été rendu :
Octobre	17	305	8	6	1	19	11	367	Requête en suspicision légitime — accueillie 1
Novembre	29	309	19	9	»	17	6	389	Id. id. — rejetée. 6
Décembre	28	390	23	3	»	24	16	484	Arrêts de rabat 18
Janvier 1908	37	499	77	5	1	37	11	667	Non lieu à statuer — amnistie. 18
Février	39	382	24	10	»	33	11	499	Réquisitoires — Révision — avant faire droit 1
Mars	32	396	38	12	»	28	11	517	Id. id. — renvoi aux Chambres réunies 1
Avril	26	293	11	1	»	19	9	359	Id. id. — Cassation 3
Mai	34	536	46	10	3	48	14	691	Id. Intérêt de la loi — Cassation 11
Juin	25	339	18	5	2	29	11	429	Id. id. — Rejet 1
Juillet	41	452	32	18	2	53	10	608	Action publique éteinte (décès) 4
Août	17	77	33	11	»	18	6	162	Pourvoi nul et non avenue 1
Totaux	346	4551	363	101	11	341	131	5854	Soit communiqué 3
									Non lieu à récusation. 1
									Incompétence — Renvoi aux Chambres réunies 1
									Réquisitoire — Rectification d'arrêt. 1
								Total	5925

Le 16 août 1907, il restait à juger 181
 Du 16 août 1907 au 16 août 1908 } Affaires ordinaires. 4999
 il est survenu } Guerre 930
 Ce qui forme un total de 6110
 Les 5925 arrêts éteignent 5895
 Il reste donc à juger 215

CHAMBRES RÉUNIES.	PEINES DE MORT.
Il restait à juger:	
Arrêt de renvoi aux Chambres réunies 3	Rejet 37
Affaires jugées. 2	Cassation 2
Reste 1	Total 39

Attributions de la Chambre criminelle.

« La troisième Section (Section criminelle) prononcera exclusivement sur les demandes en Cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission » (L. 27 ventôse, an VIII, art. 60).

Le règlement de 1738 ne faisait pas de distinction entre les affaires criminelles et les affaires civiles; elles étaient toutes examinées par le Bureau de requêtes, et il en fut de même, à l'origine, au Tribunal de cassation. La suppression de ce préliminaire a été édictée par l'art. 4 de la loi du 2 brumaire, an IV, dans les termes mêmes qui ont été reproduits par la loi de l'an VIII. Le art. 426, C. instr. crim., contient la même disposition.

Cette Chambre connaît, en outre, dans les mêmes matières:

des demandes en règlement de juges (C. instr. crim. art. 526 et suivants);

des demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (même Code, art. 542). Contrairement à ce qui existe en matière civile, toutes ces demandes sont exclusivement de la compétence de la Chambre criminelle, alors même que les Tribunaux appartiennent au même ressort de Cour d'appel;

des demandes en annulation des actes judiciaires dénoncés par le Ministre de la justice (même Code, art. 441);

des pourvois formés par le procureur général dans l'intérêt de la loi (même Code, art. 442);

des demandes en révision (art. 443).

L'article 426 du même Code confère à la Chambre criminelle des pouvoirs plus étendus qu'aux autres Sections, en l'autorisant à casser sans renvoi, lorsque le fait qui a donné lieu à une condamnation ne constitue pas un délit qualifié par la loi, et qu'il n'y a pas de partie civile. Lorsqu'elle annule une décision pour incompétence, elle renvoie directement l'affaire au Tribunal qui doit en connaître,

La procédure à suivre devant cette Chambre est organisée non par le règlement de 1738, comme en matière civile, mais par les articles 410 et suivants du Code d'instruction criminelle (ERNEST FAYE, *La Cour de Cassation*).

¹² Ecco tre prospetti che contengono i dati sulla delinquenza in genere e quella dei minorenni in ispecie:

Prospetto dei reati commessi e degli imputati

Distretti d Corte	Numero dei reati 1	Natura		Numero degli imputati 4	Condannati 5	Assolti			Pene			
		Delitti 2	Contravvenzioni 3			Per insistenza di reato 6	Per non provata reità 7	Totale degli assolti 8	Ergastolo 9	Reclusione 10	Detenzione 11	Confino 12
Genova	39,403	14,689	24,714	45,613	29,130	6,728	9,755	16,483	1	5,997	954	7
Casale	14,459	8,702	5,757	16,787	9,727	3,674	3,386	7,060	..	3,692	410	..
Torino	27,668	15,298	12,370	32,337	17,810	4,957	9,570	14,527	1	6,113	739	..
Milano	69,068	42,976	26,092	61,952	37,586	14,100	10,266	24,366	3	14,035	1,396	..
Brescia	25,879	15,202	10,677	27,498	17,749	4,659	5,090	9,749	1	6,227	795	3
Venezia	50,463	26,570	23,893	53,529	35,835	8,630	9,064	17,694	2	10,826	1,373	..
Parma	5,996	3,285	2,711	7,437	4,381	1,406	1,650	3,056	..	1,418	372	9
Modena (Sezione) .	6,935	3,542	3,393	6,656	4,218	1,099	1,339	2,438	..	1,153	177	..
Lucca	13,788	3,961	9,827	14,579	10,489	1,220	2,870	4,090	..	1,683	225	..
Firenze	39,722	11,930	27,792	41,092	32,072	3,845	5,175	9,020	1	5,922	825	..
Bologna	35,195	11,171	24,024	38,835	26,956	4,388	7,449	11,879	..	6,042	974	..
Ancona	9,286	4,381	4,905	10,326	7,032	1,392	1,902	3,294	..	2,310	285	..
Macerata (Sezione) .	8,211	5,023	3,188	8,959	4,951	2,010	1,998	4,008	..	1,909	253	..
Perugia (Sezione) .	12,043	6,781	5,262	14,360	8,397	2,244	3,719	5,963	..	3,121	514	1
Roma	126,199	26,776	99,423	132,732	103,881	5,778	23,073	28,851	3	14,949	1,761	1
Aquila	32,089	21,081	11,008	36,585	20,763	6,262	9,560	15,822	1	10,490	1,093	1
Napoli	147,043	77,309	69,734	145,589	96,008	13,896	35,685	49,581	3	33,322	6,505	2
Potenza (Sezione) .	13,230	9,763	3,467	16,038	8,787	2,326	4,925	7,251	1	5,000	671	..
Trani	58,458	41,274	17,184	73,218	39,510	14,549	19,159	33,708	10	20,162	3,488	..
Catanzaro	45,026	31,166	13,860	47,431	28,311	6,907	12,215	19,120	10	14,334	3,380	5
Messina	11,809	7,805	4,004	13,245	7,217	2,657	3,391	6,028	1	2,961	449	..
Catania	39,335	30,923	8,412	36,130	18,903	6,293	10,934	17,227	8	8,125	1,454	1
Palermo	42,714	28,153	14,561	47,373	28,174	7,127	12,072	19,199	17	13,528	1,964	6
Cagliari	28,561	19,318	9,243	33,574	18,400	6,655	8,519	15,174	11	8,268	1,148	..
REGNO	902,580	467,079	435,501	961,875	616,287	132,782	212,806	345,588	74	201,587	31,205	36

NOTA. — Questi dati furono forniti dalle Procure generali; però per quelli di Torino e di Macerata si è riscontrata dal 1° gennaio 1907 al 31 ottobre 1908, ma ad undici dal 1° dicembre 1907 al 31 ottobre 1908.

giudicati dal 1° gennaio 1907 al 31 ottobre 1908.

infitte	Età degli imputati condannati										Età degli imputati assolti				
	Multa 13	Interdizione dai pubblici uffici 14	Arresti 15	Ammenda 16	Sospensione dalla professione 17	Maggiori di anni 21 18	Maggiori di 18 e minori di anni 21 19	Maggiori di 14 e minori di anni 18 20	Maggiori di 9 e minori di anni 14 21	Totale eguale alla colonna 5ª 22	Maggiori di anni 21 23	Maggiori di 18 e minori di anni 21 24	Maggiori di 14 e minori di anni 18 25	Maggiori di 9 e minori di anni 14 26	Minori di 9 anni 27
2,977	14	2,766	16,437	19	24,014	3,592	1,293	231	29,130	12,012	3,150	911	385	25	16,483
1,302	23	794	3,529	10	7,639	1,312	670	106	9,727	5,681	793	403	174	9	7,060
2,123	98	1,625	7,211	46	14,263	2,544	891	112	17,810	12,186	1,390	694	230	27	14,527
3,849	167	2,834	15,435	17	32,813	3,141	1,347	285	37,586	18,432	3,294	1,875	698	67	24,366
2,181	24	1,257	7,271	12	14,323	1,977	1,170	279	17,749	7,635	1,195	649	258	12	9,749
5,202	220	2,538	16,487	44	29,061	4,214	1,917	643	35,835	13,171	2,668	1,144	688	23	17,694
769	5	288	1,512	8	3,363	547	359	112	4,381	2,343	393	232	75	13	3,056
621	9	364	1,930	6	3,439	441	257	81	4,218	1,914	287	148	80	9	2,438
562	1	697	7,343	76	8,782	1,045	573	89	10,489	3,441	321	228	99	1	4,090
1,789	49	2,607	20,928	136	24,463	4,155	2,479	975	32,072	6,454	1,548	763	253	2	9,020
1,245	80	2,096	16,608	239	22,410	3,151	1,127	268	26,956	9,397	1,266	662	435	119	11,879
604	13	558	3,275	..	5,854	725	357	96	7,032	2,586	328	227	140	13	3,294
930	16	437	1,498	4	3,866	609	422	54	4,951	3,233	435	264	76	..	4,008
1,086	24	600	3,046	5	7,092	718	468	119	8,397	4,874	631	334	109	15	5,963
4,018	165	5,443	77,461	80	88,748	10,354	3,505	1,274	103,881	19,897	4,597	2,771	1,579	7	28,851
3,133	40	1,340	4,748	9	15,664	2,556	1,920	623	20,763	10,759	2,507	1,544	967	45	15,822
9,589	166	12,747	33,501	173	75,762	12,416	5,800	2,030	96,008	34,946	8,364	4,394	1,730	147	49,581
1,248	9	715	1,207	1	6,825	1,175	600	187	8,787	5,682	907	426	226	10	7,251
5,016	112	3,244	7,458	20	31,005	4,601	2,904	1,000	39,510	26,043	4,027	2,475	1,126	37	33,708
3,798	540	2,694	4,701	71	21,084	4,350	2,339	538	28,311	13,447	3,225	1,710	694	44	19,120
1,161	75	517	2,191	6	6,105	551	417	143	7,217	4,953	546	370	147	12	6,028
3,510	170	1,379	4,259	4	14,479	2,500	1,369	555	18,903	12,820	2,382	1,296	644	85	17,227
2,829	255	3,107	6,802	332	22,780	2,958	1,869	567	28,174	14,255	2,595	1,624	658	67	19,199
3,150	92	897	4,931	313	15,299	1,740	970	391	18,400	12,632	1,452	698	377	15	15,174
62,692	2,367	51,544	269,769	1,631	499,134	71,372	35,023	10,758	616,287	258,793	48,301	25,842	11,848	804	345,588

qualche inesattezza che non si ebbe il tempo di far correggere e quelli di Lucca non si riferiscono ai 22 mesi

PROSPETTO II. — **Condannati.**

Distretti di Corte d'appello	Condannati maggiorenni e minorenni complessivamente				Condannati minorenni			
	Anno 1905.	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908	Anno 1905	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908
Genova	19,975	16,706	15,151	16,627	2,243	2,262	2,275	3,306
Casale	6,007	5,347	5,065	5,548	1,007	988	1,066	1,212
Torino	18,949	18,265	14,792	17,995	2,599	2,822	2,798	3,046
Milano	21,527	21,767	20,620	20,383	2,576	1,928	2,252	2,955
Brescia	12,592	12,286	9,925	9,437	2,167	2,319	1,751	1,986
Venezia	28,543	29,522	19,947	19,146	3,437	3,436	2,425	4,965
Parma	3,425	3,472	2,332	2,447	544	515	426	685
Modena (Sezione) .	3,352	3,270	2,595	2,006	476	553	497	443
Lucca	11,972	10,537	7,668	11,443	1,871	1,700	1,163	1,862
Firenze	24,803	23,852	15,893	19,094	5,306	5,156	3,264	5,037
Bologna	17,513	16,896	14,101	15,306	2,607	2,672	2,266	2,693
Ancona	5,003	4,845	3,539	4,131	732	1,114	422	863
Macerata (Sezione)	3,890	3,140	2,583	2,975	546	478	332	389
Perugia (Sezione) .	7,198	6,352	4,736	4,424	782	825	677	747
Roma	82,232	96,684	56,774	56,550	12,207	15,489	9,562	6,946
Aquila	17,834	13,806	10,671	11,980	3,164	2,526	1,850	3,713
Napoli	73,277	69,347	55,487	49,249	8,681	9,304	7,072	15,015
Potenza (Sezione) .	7,045	6,008	5,088	4,499	1,127	1,105	1,008	1,132
Trani	28,546	23,240	21,663	21,437	4,299	4,259	3,745	5,533
Catanzaro	20,576	17,160	14,836	16,049	3,392	3,128	2,661	5,223
Messina	6,696	4,794	3,729	4,144	479	509	485	727
Catania	14,155	11,524	9,765	10,856	1,750	1,826	1,545	3,281
Palermo	24,477	19,887	15,109	15,627	3,944	3,124	2,098	3,777
Cagliari	14,864	12,856	11,699	8,374	1,759	1,749	1,351	2,032
REGNO	474,451	451,563	343,768	349,727	67,695	69,787	52,901	77,568

NOTA. — I dati per gli anni 1905-1907 sono stati forniti dalla Direzione generale della statistica; quelli per 1908 sono stati calcolati nel modo seguente: ai dati raccolti dalle Procure generali per 22 mesi (dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1908) si sono aggiunti $\frac{2}{22}$ per ottenere approssimativamente quelli dell'intero biennio 1907-1908 (che le autorità giudiziarie non avrebbero potuto fornire nel mese di dicembre 1908) e da questi si sono sottratti i dati forniti dalla Direzione della statistica per 1907.

Conviene però avvertire che essendosi riscontrata qualche inesattezza nei dati forniti dalle Procure generali di Torino e di Macerata (Sezione) si dovette richiedere ad esse per telegramma il numero preciso dei condannati sul quale fu fatto il calcolo suaccennato, e pel distretto di Lucca, avendo quella Procura generale date le notizie per undici mesi, dal 1° dicembre 1907 al 30 novembre 1908, si è calcolata la cifra presunta per l'anno 1908, aumentando di un undicesimo il numero dei condannati negli undici mesi suddetti.

PROSPETTO III.

**Condannati (maggioenni e minorenni complessivamente)
per delitti e per contravvenzioni.**

Distretti di Corte d'appello	CONDANNATI							
	per delitti				per contravvenzioni			
	Anno 1905	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908	Anno 1905	Anno 1906	Anno 1907	Anno 1908
Genova	5,742	5,991	6,060	4,758	14,233	10,715	9,091	11,869
Casale	2,655	2,591	2,657	3,239	3,352	2,756	2,408	2,309
Torino	7,621	7,624	7,486	9,069	11,328	10,641	7,306	8,926
Milano	8,841	9,835	10,958	10,078	12,686	11,932	9,662	10,305
Brescia	5,138	5,581	5,296	4,748	7,454	6,705	4,629	4,689
Venezia	11,021	12,410	10,192	8,793	17,522	17,112	9,755	10,353
Parma	1,342	1,501	1,310	1,492	2,083	1,971	1,022	955
Modena (Sezione) .	1,287	1,363	1,296	832	2,065	1,907	1,299	1,174
Lucca	3,085	2,885	3,057	2,695	8,887	7,652	4,611	8,748
Firenze	5,368	5,208	4,775	4,538	19,435	18,644	11,118	14,556
Bologna	5,316	5,215	4,636	4,376	12,197	11,681	9,465	10,930
Ancona	2,221	2,185	1,706	1,783	2,782	2,660	1,833	2,348
Macerata (Sezione) .	2,136	1,968	1,645	1,858	1,754	1,172	938	1,117
Perugia (Sezione) .	3,657	3,659	2,949	2,202	3,541	2,693	1,787	2,222
Roma	12,976	11,352	11,433	11,183	69,256	85,332	45,341	45,367
Aquila	11,513	9,674	7,572	8,484	6,321	4,132	3,099	3,496
Napoli	32,025	29,864	27,409	26,504	41,252	39,483	28,078	22,745
Potenza (Sezione) .	4,535	4,154	3,982	3,568	2,510	1,854	1,106	931
Trani	17,930	16,437	16,384	14,898	10,616	6,803	5,279	6,539
Catanzaro	12,958	12,307	11,177	12,308	7,618	4,853	3,659	3,741
Messina	3,422	2,988	2,531	2,457	3,274	1,806	1,198	1,687
Catania	8,857	8,235	7,066	7,222	5,298	3,289	2,699	3,634
Palermo	13,275	11,955	10,480	9,532	11,202	7,932	4,629	6,095
Cagliari	7,700	7,790	8,063	5,657	7,164	5,066	3,636	2,717
REGNO	190,621	182,772	170,120	162,274	283,830	268,791	173,648	187,453

NOTA. — Il numero dei condannati per delitti e per contravvenzioni per gli anni 1905-1907 fu fornito dalla Direzione generale della statistica; per l'anno 1908 fu calcolato in base alle pene pronunciate nelle condanne. Nel fare i calcoli si è tenuto presente che i dati dei distretti di Torino, Macerata e Lucca, come fu accennato nelle note ai due prospetti precedenti, erano inesatti o incompleti e perciò si è provveduto prima alla loro correzione e integrazione.

La diminuzione della delinquenza viene anche confermata dalla preziosa relazione che precede la statistica delle carceri e delle colonie pei domiciliati coatti, presentata nel dicembre p. p. al Ministero dell' Interno dall' illustre Direttore Generale delle Carceri commendator Doria, e nella quale si legge:

« Frattanto un lieto auspicio mi è dato di poter trarre dall' insieme assoluto e proporzionale di queste cifre: il fatto positivo, cui ho accennato nella relazione illustrativa delle tavole, auspicio che allietterà pure il grande cuore di patriota e di statista della E. V.; ed è la notevolissima diminuzione della delinquenza in genere nel paese nostro, che si desume dalla corrispondente diminuzione di movimento nelle prigioni. Il fatto deve principalmente attribuirsi, è ben vero, agli effetti di provvedimenti legislativi, quale quello della condanna condizionale, per cui è risparmiata con incalcolabile vantaggio morale ed economico della società e dello Stato, la espiazione di pene minime; ma poichè la rilevata diminuzione si estende anche ai penitenziari, ove non si destinano condannati a meno di un anno, è logico dedurne che si tratti di una vera decrescenza, almeno quantitativa, della criminalità; la quale non è provato che abbia un corrispettivo assorbente d'intensità per la gravità dei delitti, ove si considerino in rapporto fra loro e con quelle degli anni precedenti le cifre indicanti le condanne alle varie specie di pena ».

¹³ « Et l'on se demande avec quelque inquiétude — scrive PIERRE MOREL, *La police à Paris* — en présence de ces multiples cambriolages, n'y a-t-il plus de police? N'y a-t-il plus de magistrats?

« Et la police déclare que la faute de l'insécurité des rues de Paris remonte aux magistrats et ceux-ci affirment que la police est seule coupable.

« Ecoutons cette dernière. En moins de quatre ans, dit-elle, une moyenne de 60,000 arrestations ont été effectuées sur la voie publique au cours de rafles, mais 8000 à peine ont été maintenues. Tout cela, c'est de la faute des juges d'instruction qui, au lieu de faire des enquêtes approfondies sur les gens que nous leur envoyons, les remettent en liberté sur de vagues certificats.

« Rien que dans le quartier du Faubourg Montmartre, nous connaissons l'existence de bandes de malfaiteurs venant de Marseille, d'Alger, Toulon, etc., ils ont presque tous déjà été arrêtés.

« A l'heure actuelle ils sont tous en liberté, chacun d'entre eux ayant exhibé un certificat de placiers en marchandises diverses.

« Et l'autorité judiciaire de répondre à la Prefecture: Si vous arrêtez en masse, vous relâchez aussi en masse et ne nous envoyez qu'un faible résidu de vos rafles, votre système consistant à mé-

nager neuf apaches pour en arrêter un dixième parce que les neuf premiers ont donné ou donneront quelques indications utiles ».

Ed il Proal (*L'Education et le suicide de l'enfant*) aggiunge:

« Ce n'est pas seulement chez les peuples sauvages de l'Afrique et de l'Asie que l'on trouve des barbares; il y en a d'aussi féroces et de plus cyniques parmi les jeunes accusés et les jeunes prévenus de Paris.

« On croit communément que la civilisation fait de tels progrès, qu'elle adoucit le caractère des hommes, qu'elle fait pénétrer dans tous les esprits le respect de la vie humaine et qu'elle tend à faire disparaître les violences, les crimes de sang. J'ai une foi moins grande dans le pouvoir de la civilisation contemporaine, telle que nous la font la presse pornographique, la politique corruptrice, la propagande des doctrines anti-sociales, les haines de classes, de partis politiques, de races, de religions, les progrès du matérialisme et de l'alcoolisme. Malgré tous les efforts qui sont faits pour l'instruire, la jeunesse garde des mœurs plus grossières et plus violentes qu'autrefois; non seulement elle commet plus de vols, plus d'escroqueries et d'abus de confiance, mais encore plus de violence et d'attentats contre les personnes.

« Les admirables progrès matériels et scientifiques dont nous sommes les témoins, nous font croire que le progrès moral de la société, des jeunes générations doit marcher du même pas: c'est une erreur. Les progrès matériels et scientifiques s'étendent, se généralisent et restent acquis à la société. Le progrès moral est surtout une œuvre personnelle; le perfectionnement moral ne se transmet pas comme une découverte scientifique. C'est encore une illusion de croire que l'espèce humaine se perfectionne nécessairement avec le temps, que ses mauvais instincts tendent à disparaître et ses facultés morales à se développer.

« L'homme change peu; il peut même dégénérer sous l'influence d'une multitude de causes ».

J. CHARMONT, *Le Droit et l'Esprit Démocratique*, dà una diversa spiegazione:

« Tandis — egli scrive — que le droit pénal s'humanise, par une sorte de contradiction plus apparente que réelle, les délits deviennent plus nombreux; les lois votées au cours de ces dernières années ont eu souvent pour effet de créer de nouveaux délits, d'assurer plus énergiquement la répression des fraudes, abus de concurrence ou de spéculation jusqu'alors tolérés:

« Schmoller entrevoit dans un avenir prochain toute une législation nouvelle édictée contre les lanceurs d'affaires, gens de bourse, émetteurs de titres, qui exploitent la petite épargne ».

⁴⁴ « Je crois — diceva M. Albert Willm, nella seduta della Camera dei Deputati dei 4 novembre 1908 — d'ailleurs, et c'est peut-être le point sur lequel la Chambre comprendra que je tiens à insister quelque peu, je crois que l'erreur fondamentale de ceux de nos collègues qui veulent le maintien de la peine de mort et surtout son application...

« Je dis que votre erreur est de croire que la guillotine pourra être en réalité un remède. Le remède n'est pas là; pour le trouver, il faut examiner quelles sont les véritables causes de la criminalité. (*Très bien! très bien! à l'extrême-gauche*).

« Ces causes, vous les connaissez aussi bien que moi, et nous y avons tous, peut-être, une part de responsabilité. Nous ne nous occupons pas assez, dans cette enceinte comme ailleurs, des déshérités de la fortune et de la vie (*Applaudissements sur les mêmes bancs*).

« En réalité, ce sont les conditions économiques qui sont les seules causes profondes, certaines et réelles de la criminalité. Incontestablement — et vous ne pouvez pas le nier — les grandes agglomérations urbaines, les grands centres industriels jouent dans cette question un rôle considérable et il faut songer aussi, il faut reconnaître et il faut dire que le développement de l'instruction et de l'intelligence fait que l'on comprend davantage la déchéance à laquelle vous condamnez une origine de misère dont on n'est pas responsable.

« Or, que fait-on pour aider ceux qui souffrent? On les laisse sans appui, sans aide, sans soutien, abandonnés à tous les hasards de la rue, à toutes les tentations de l'alcoolisme. Car vous savez quel rôle, soit de façon atavique, joue l'alcoolisme dans le développement de la criminalité.

« M. Jaurès: Très bien!

« M. Albert Willm: Vous n'ignorez pas, d'autre part, que le développement de la prostitution, que les maladies héréditaires, comme la syphilis — tous ceux qui ont écrit sur cette question sont d'accord à cet égard — créent des dégénérés, des hommes qui, matériellement et moralement, sont incapables de remonter certains courants, de réagir contre certains milieux.

« Ce qu'il faut, c'est améliorer le milieu social; ce qu'il faut, c'est créer plus de joie; ce qu'il faut, c'est créer plus de bonheur; ce qu'il faut, c'est créer plus de bien-être. Quand vous aurez créé plus de joie, plus de bonheur, plus de bien-être, vous aurez fait œuvre utile, tandis que vous ne faites rien contre la criminalité lorsque vous redressez l'échafaud.

Ed il Guardasigilli Aristide Briand, nella seduta degli 11 del detto mese di novembre, osservò ancora:

« A cette heure avancée, je ne veux pas les rechercher toutes devant vous, mais je puis dire que voilà les principales; accroisse-

ment de la population des villes, facilité de se procurer des armes meurtrières a bon marché et enfin développement de l'alcoolisme dans les agglomération urbaines. Mais il ne s'agit plus de la peine de mort; son efficacité n'a pas à s'exercer dans ce domaine ».

Ai quali poi rispose:

« M. Georges Berry: Messieurs, je suis, au moins sur un point, de l'avis de notre collègue M. Willm: je suis tout disposé à travailler avec lui à l'amélioration sociale. Mais, à l'heure actuelle, mon cher collègue, cet état social parfait que vous désirez n'existe pas; nous ne sommes pas arrivés à l'état heureux que vous souhaitez pour tous les citoyens; et, par conséquent, nous n'en sommes pas non plus arrivés à la pensée de supprimer les peines qui frappent les voleurs et les assassins. (*Très bien! très bien! sur divers bancs*). Vous avez développé ici une thèse facile et superbe; vous l'avez apportée avec votre cœur; vous avez fait de la philosophie sentimentale. Avec cette façon de raisonner on a toujours le beau rôle et ceux qui cherchent comme moi à atteindre les coupables ont certes une tâche moins facile que la vôtre.

« M. Georges Berry: Je n'ai pas soif de sang, et je ne comprends même pas que ce soit M. Allemane qui parle ainsi; il devrait se souvenir de 1871 où, si la guillotine ne fonctionnait pas, les fusils en remplissaient avantageusement l'office. A cette époque, vous étiez des bourreaux, Monsieur Allemane. (*Applaudissements au centre et à droite. Interruptions à l'extrême-gauche*).

« M. Allemane: Je vous répondrai.

« M. Varenne: Vous oubliez, Monsieur Berry, les 35,000 fusillés de la Commune!

« M. le Président: Messieurs, on a écouté M. Willm sans l'interrompre; vous devez le même silence à M. Georges Berry.

« M. Georges Berry: Permettez-moi maintenant d'aborder la question qui nous occupe.

« Je désirerais pouvoir demander, moi aussi, la suppression de la peine de mort, comme M. Willm, car, pas plus que lui, je ne considère que la société ait le droit de se venger. Je n'admets pas non plus la peine du talion et s'il m'était prouvé que la guillotine ne doit pas diminuer le nombre des crimes, je serais tout disposé à voter l'abolition de la peine suprême; mais je crois précisément le contraire.

« M. Pujade: Toute la question est là.

« M. Georges Berry: C'est donc sur ce point que nous allons porter le débat.

« Que désirons-nous en effet? Une peine préservatrice. Eh bien, j'estime que le châtement suprême est une peine préservatrice pour la société ».

¹⁵ V. *Le Cinisme moderne*, par Alfred de Torde, e *Morticales et abolitionnistes*, par Albert Nast.

¹⁶ Non si può avere se non dallo spoglio delle schede individuali il numero dei minorenni condannati per delitti, che nel 1900 fu di 43,684. Tenendo conto dell'aumento delle cifre dei minorenni condannati nell'ultimo anno per delitti e per contravvenzioni si può ritenere sia di 54,000 circa il numero dei condannati minorenni per delitti nel 1908, analogamente a quanto è detto nella Relazione del Direttore Generale della Statistica, Comm. De' Negri, sulla Delinquenza, presentata alla Commissione per la Statistica Giudiziaria e Notarile nell'anno 1907.

¹⁷ V. AIMÉ GALLET, *La Criminalité Juvenile*.

¹⁸ « On se persuade de plus en plus — leggesi nella *Revue de Psychologie sociale* del marzo 1908 — que le traitement qu'il convient d'appliquer aux jeunes délinquants n'est pas une absurde banalité, mais une pédagogie correctionnelle. Le législateur, en prolongeant jusqu'à dix-huit ans la minorité pénale, vient d'inviter les tribunaux à user plus largement de cette méthode,

« Mais il faut surtout chercher à prévenir les chutes.

« Le seul vrai remède, celui qui coupera le mal dans sa racine, c'est l'éducation préventive. Que les magistrats se servent énergiquement des lois de 1889 et de 1898 pour soustraire les enfants aux familles indignes! Que la charité publique et la charité privée s'emploient de toutes leurs forces à suppléer l'éducation familiale! Quant aux petits abandonnés par suite de la nécessité du travail des parents, qu'on les arrache au trottoir; que l'école devienne une véritable fonction sociale, que l'assiduité scolaire soit efficacement assurée, que les œuvres post-scolaires se multiplient et que leur fréquentation soit obligatoire; que l'enfant soit le plus tôt possible classé dans la coopération sociale, qu'il apprenne un métier grâce à un système sérieusement organisé d'écoles professionnelles et d'apprentissages! Et que d'utiles réformes, en élevant le niveau de la vie du peuple, rende possibles et agréables la famille prolétaire! ».

« Dans l'enfant, entendez-le bien, — diceva M. Deiconte alla Camera dei Deputati, agli 11 novembre 1908 — vous avez un trésor de vie, de bonté, faites valoir ce trésor, faites tous un effort pour protéger les faibles, et vous aurez le pouvoir d'agir ».

Ed i felici risultati che da codesto sistema si ottengono, appaiono anche da quanto si rileva dalla lettera, ossia dalla relazione del Direttore Generale Doria al Ministero dell' Interno che precede

la statistica sui riformatori per gli anni 1904 a 1907, presentata nel decorso mese di dicembre, ove è detto che:

« Dall'esame dei prospetti statistici minutamente illustrati nella relazione che li precede, anche, senza togliere a termine di confronto le cifre degli anni precedenti, si rileva facilmente il progresso morale conseguito nella educazione correzionale durante l'ultimo quadriennio.

« Ho detto, e ritengo non inutile ripetere, che la novella impronta data ai riformatori nella essenza della istituzione e il diverso indirizzo metodico loro impresso, hanno portato l'abolizione assoluta di tutto ciò che nei fabbricati, nell'apparato interno ed esterno, nella organizzazione disciplinare, nel trattamento, nella stessa forma e distribuzione dei servizi, potesse avere carattere ed apparenza di luogo di castigo. La conversione in istituti di pura educazione è completa; e se si toglie qualche segno esteriore degli edifici, che ne caratterizza l'antico uso, essi hanno acquistato oggi la figura tipica del collegio.

« Al mutamento del metodo didascalico nell'insegnamento scolastico ed industriale, corrispondono i risultati delle scuole e delle officine, di cui è accresciuto il movimento; la generalizzazione dell'insegnamento del lavoro manuale ha sottratto i più piccoli alunni alla inerzia demoralizzante o alla troppo prolungata ed opprimente permanenza nei banchi delle scuole elementari; l'aumento e il miglioramento delle cure fisiche e delle attenzioni morali, hanno ingentilito l'abito e il carattere dei giovanetti, inducendoli a modificare vantaggiosamente la loro condotta; ed un vantaggio sensibile è pure derivato da questo trattamento alla loro salute; il sistema disciplinare, partecipante del familiare e dello scolastico, ha prodotto per naturale conseguenza la diminuzione delle mancanze, e una notevolissima decrescenza delle recidive nelle infrazioni; al contrario la prevalenza e la maggiore importanza data al concetto e alla forma delle ricompense, numericamente raddoppiate, ha avuto per risultato un eccitamento alla emulazione, aprendo l'animo dei giovani a delicati sentimenti di gratitudine; la esclusione del criterio utilitario dal lavoro d'officina ha conferito il carattere di scuola industriale al lavoro stesso, sottraendone lo spirito di venalità senza distruggere il desiderio dell'onesta ricompensa; l'esempio e l'eccitamento dato dal personale di educazione nel suo contatto permanente cogli educandi sono valsi a risvegliare sensi sopiti di affettività familiare, d'onde l'aumento non indifferente della corrispondenza epistolare coi parenti, e il rinnovato attaccamento di questi verso le loro creature lontane; il succedersi delle feste collettive, delle riunioni, delle commemorazioni, delle conferenze, dei trattenimenti familiari e teatrali, delle passeggiate all'esterno, hanno contribuito ad elevare il morale degli alunni, la loro coscienza, la loro

dignità personale e collettiva; le conferenze stesse, spesso illustrate da proiezioni, generalizzate in guisa da stimolare la emulazione degli alunni e da tentarli al partecipare al proficuo arringo, hanno specialmente elevato la coltura generale delle comunità e ampliato il corredo di cognizioni dei singoli alunni, e il concorso del pubblico alle feste e ai trattenimenti dati dai giovani, rompendo l'antica ingiusta clausura, ha infine aperto nell'animo dei corrigendi un orizzonte di più liete soddisfazioni e di maggiori speranze per l'avvenire ».

¹⁹ Vedi:

1° Annual report of the Court of special sessions. The City of New York. First Division. Children's Court

For the Year Ending December Thirty-one, One Thousand Nine Hundred and Seven.

2° It is wiser and less expensive to save children than to punish Criminals.

The Juvenile Court Record.

We Advocate the Establishment of a Juvenile Court in every State in the Union. Agents are not authorized to represent local Juvenile Courts or to accept donations for any purpose. Published by the Juvenile Court Record (Corporation) in the interest of dependent and Delinquent Children. One dollar per year. Summer number, 1908, 10 cents, single copy.

3° New York State. First Report of the State probation Commission for the six months Ending Decembre 31, 1907. Transmitted to the Legislature February 12, 1908. Albany J. B. Lyon Company State Printers, 1908.

4° Report of a Study of Probation in Yonkers, New York. Made on behalf of the New York State probation Commission. In October and November 1907, by Arthur W. Towne Secretary.

5° Report of the probation Commission of the State of New York. Appointed pursuant to the provisions of Chapter 714 Laws of 1905. Albany, Brandow Printing Company States Legislatives Printer, 1906.

²⁰ « Une loi anglaise récente mérite d'être signalée — rife-risce Aimé Gallet — comme la mise en œuvre hardie d'une idée désormais acquise à la sociologie criminelle.

« Cette idée, simple et féconde, c'est qu'il vaut mieux souvent prévenir que punir; c'est que, lorsqu'il s'agit de délinquants primaires poursuivis pour des délits peu graves, lorsqu'il s'agit surtout de jeunes délinquants, une méthode de sage indulgence, de surveillance protectrice, d'éducation, est meilleure, plus utile et plus juste, qu'une brutale pénalité.

« La loi nouvelle (probation of offenders act 1907), entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1908, réalise un progrès considérable dans cette voie.

« Elle organise non le sursis à l'exécution de la peine, ainsi que notre loi Bérenger, mais le sursis à la condamnation elle-même. Mais l'innovation capitale du texte récent consiste dans la création d'un patronage judiciaire qui prolonge l'action du juge au delà du prétoire, d'une sorte de tutelle officielle et permanente qui s'exerce sur la personne du délinquant depuis sa première apparition devant le tribunal jusqu'au jugement définitif. Des fonctionnaires nouveaux (probation officers, délégués à la mise à l'essai) sont chargés de surveiller étroitement pendant une période déterminée les bénéficiaires de la mesure de clémence, de renseigner continuellement le tribunal sur leur vie et, en particulier, de s'assurer qu'ils observent les conditions du relâche. Ces délégués ont même reçu la mission légale de traiter en amis leurs pupilles et de faciliter leur reclassement social en leur fournissant du travail. Tâche assurément très délicate que celle de ces officiers et c'est de leur recrutement et de leur moralité professionnelle que dépendront les résultats de la loi.

« Enfin cette loi prévoit la nomination de délégués spéciaux pour la surveillance des mineurs délinquants.

« Cette dernière mesure satisfait l'opinion publique anglaise qui s'est nettement prononcée en faveur des Tribunaux pour enfants (children's courts).

« Ces Tribunaux spéciaux fonctionnent déjà dans plusieurs villes importantes, notamment à Birmingham, à Manchester, à Dublin, etc. En France l'institution est en marche par la force et la logique des choses. Depuis la loi du 12 avril 1906, qui a porté la minorité pénale à dix-huit ans, le nombre des dossiers des mineurs a beaucoup augmenté. La huitième chambre du Tribunal correctionnel a dû consacrer chaque semaine une audience spéciale aux mineurs de dix-huit ans.

« Cette audience se tient tous les lundis. Des dames, déléguées des patronages de jeunes filles, y assistent.

« On y a vu récemment M. Clemenceau. Chaque affaire de mineurs est appelée et jugée séparément, hors de la présence des autres prévenus. Et l'on n'a plus le triste spectacle des jeunes enfants traînés au banc des accusés: ils sont toujours confiés à des patronages.

« Il y a certainement dans cette pittoresque audience du lundi un embryon de l'organisme juridictionnel souhaité par ceux qui s'intéressent à l'enfance et à l'adolescence criminelles ». (*Revue de Psychologie sociale*, maggio 1908).

E nella medesima Rivista del febbraio dello stesso anno 1908 W. Speech scrive che:

« Au milieu de cette année est arrivée au Landtag prussien une pétition relative à l'institution de cours de justice pour enfants, comme elles existent déjà en Amérique. Là-dessus en Westphalie et à Francfort-sur-le-Mein se sont fondées des commissions de sauvegarde de l'enfance, composées du Conseil des orphelins, des ministres catholiques et évangéliques et des professeurs des localités intéressées. Leur rôle est de donner un avis sur les jeunes criminels de douze à quinze ans, avant leur mise en accusation: l'enfant a-t-il eu conscience de sa culpabilité au moment de l'accomplissement de l'action? Dans la négative, la poursuite judiciaire est illégale et le jeune criminel est confié à une maison de correction ou d'éducation ».

Importantissima è pure la legge del Bérenger sulla prostituzione dei minorenni promulgata in Francia il giorno 11 aprile 1908.

Senonchè io mi permetto d'insistere sempre sulla necessità, cui accennai nella relazione dello scorso anno, sulla necessità, cioè, dell'unità d'indirizzo, di azione e di governo, e conseguentemente sulla convenienza di raccogliere ed unificare in un Codice tutto ciò che riguarda l'infanzia.

Sarebbe desiderabile, osserva opportunamente il Direttore generale Doria nella succitata sua lettera al Ministro dell'interno nel passato mese di dicembre, che precede la statistica dei riformatori, sarebbe desiderabile, per molte ragioni, che la indicata funzione venisse per intero esercitata dallo Stato con istituti suoi propri, onde evitare disparità di trattamento, discontinuità di giudizi e di metodo, ed anche principalmente per considerazioni astratte di convenienza morale ed amministrativa.

Ciò non significa però che debba ritenersi comunque biasimevole o manchevole il metodo e l'andamento degli istituti privati, i quali per i nobili sforzi dei benemeriti cittadini che compongono i rispettivi Consigli di amministrazione e per lo interesse lodevole dei funzionari incaricati di dirigerli, procedono generalmente in modo soddisfacente.

Pur nondimeno non è infrequente il caso che un rallentamento di vigilanza, o un momentaneo inquinamento di personale, o conflitti di attribuzioni sorgenti negli ambienti amministrativi e politici locali, siano causa di disordini, di decadenza, di sfacelo. Ed allora l'Amministrazione centrale vede accrescere il suo imbarazzo per i subitanei provvedimenti di trasferimenti di minorenni ad altri istituti, e per la conseguente contemporanea sospensione di ulteriori assegnazioni, onde viene a prodursi un ristagno nel servizio, già reso difficile dallo stato permanente d'insufficienza della totalità dei posti disponibili.

²¹ Emilio prof. Brusa morì d'improvviso, mentre parlava, il 14 dicembre 1908 nell'aula del Ministero di grazia e giustizia, ove aveva in quel giorno, inaugurate le sue sedute la Commissione della statistica giudiziaria, alla quale egli da molti anni apparteneva ed aveva resi segnalati servizi.



Domande di rimessione di cause per motivi di legittima sospensione e di pubblica sicurezza.

	DEL PUBBLICO MINISTERO									DEGLI INTERESSATI											TOTALE GENERALE			
	MOTIVI		CONTRO			AMMISSIONE CON RINVIO		Rigetto Non luogo a deliberare Irricevibilità	CONCLUSIONI			Legittima sospensione	CONTRO			AMMISSIONE CON RINVIO		Rigetto Non luogo a deliberare Irricevibilità	CONCLUSIONI			TOTALE		
	di sicurezza pubblica	di legittima sospensione	Giudici d'istruzione	Tribunali penali	Corti d'Appello	Corti d'Assise	stesso distretto		altro distretto	conformi	non conformi		TOTALE	Giudici d'istruzione	Tribunali penali	Corti d'Appello	Corti d'Assise		stesso distretto	altro distretto			conformi	non conformi
1904 . . . Italia	19	19	4	13	2	18	..	10	15	15	1	1	13	13	2	15	34
1905 . . . Italia	2	16	18	3	13	2	18	..	18	8	1	7	..	1	7	8	..	8	26
1906 . . . Italia	15	15	8	3	4	15	..	15	15	1	14	1	2	12	15	..	15	30
1907 . . . Italia	11	11	5	5	1	11	..	11	18	1	17	3	5	10	16	2	18	29
1908 . . . { Italia	1	13	14	4	10	..	14	..	14	17	1	..	3	13	3	5	9	16	1	18	32
Eritrea	1	1	1	1	
	3	74	77	24	44	9	76	1	77	74	1	..	6	67	8	14	52	69	5	74	151

Riassunto.

Domande del P. M.

Per motivo di sicurezza pubblica	3	} 77
" legittima sospensione	74	
Contro Corti d'Assise	77	
Ammissione con rinvio: stesso distretto	24	} 77
" altro distretto	44	
Rigetto	9	
Conclusioni: conformi	76	} 77
" non conformi	1	

Domande degli interessati.

Per motivi di legittima sospensione	74	
Contro: Giudici d'istruzione	1	} 74
" Corti d'Appello	6	
" Corti d'Assise	67	
Ammissione con rinvio: stesso distretto	8	} 74
" altro distretto	14	
Rigetto	52	
Conclusioni: conformi	69	} 74
" non conformi	5	

Bruxelles, le 3 Décembre 1908.

Monsieur et Très Honoré Collègue,

Je vous remercie très vivement de l'envoi des discours que vous avez prononcés aux Séances de rentrée de la Cour de Cassation de Rome en 1907 et 1908. J'y vois une preuve très précieuse de l'estime en laquelle la Cour de Cassation de Rome veut bien tenir la Cour de Cassation de Belgique et j'en suis profondément honoré.

Vous voulez bien me demander de vous fournir la statistique des arrêts de renvoi rendus en Belgique pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime.

La Cour de Cassation n'a eu que très rarement l'occasion de statuer en ces matières. Le dernier arrêt de renvoi pour cause de sûreté publique date de 1848. Il était motivé par la situation politique très troublée du pays et surtout de la capitale. Il s'agissait d'un complot contre la vie du Roi et on ordonna le renvoi devant une Cour d'assises de province. En matière de suspicion légitime la Cour de Cassation a statué le 22 février 1904 sur une demande de renvoi formulée par des gardes civiques sous prétexte que le Conseil de discipline compétent était composé de membres dont l'impartialité pouvait être mise en doute.

La demande a été rejeté par ce que la Cour, après enquête, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer les faits comme suffisamment justifiés.

D'autres arrêts, mais peu nombreux, ont été rendus soit pour accueillir, soit pour rejeter des demandes du chef de suspicion légitime, mais comme ils sont antérieurs aux cinq dernières années auxquelles vous me demandez de limiter mes recherches je ne crois pas devoir vous les renseigner.

Si cependant ils pouvaient présenter pour vos le moindre intérêt, je serais très heureux de vous en faire parvenir le résumé dans le plus bref délai.

Veillez agréer, Monsieur très honoré Collègue, l'assurance de ma haute et respectueuse considération.

Le Procureur Général
JANSSENS.

²⁵ E noto come, sotto le antiche leggi francesi, il Gran Consiglio statuiva sulle domande di avocazione per motivi di parentela e affinità.

L'art. 9 della legge 17 novembre 1790, e l'art. 19, cap. 5° della costit. 1791 avevano parimenti attribuito alla Corte di Cassazione

le domande di rimessione da un Tribunale all'altro per motivi di sospizione legittima.

L'att. 254 della cost. 5 term. anno 3° aggiunse a questa attribuzione le domande di rimessione delle cause per motivi di sicurezza pubblica; ciò che è stato poi ritenuto tanto dall'art. 65 della cost. 22 frim. anno VIII, che dal codice di procedura penale tuttavia vigente in Francia dove all'art. 542 è così disposto: « In materia criminale, correzionale, e di polizia, la Corte di Cassazione può, dietro richiesta del Procuratore Generale presso la medesima, rimettere la cognizione d'una causa da una Corte Imperiale o d'Assise ad un'altra, da un Tribunale correzionale o di polizia ad un altro della medesima qualità, da uno ad un altro Giudice Istruttore, per ragione di sicurezza pubblica o di sospizione legittima ».

²⁶ Ciò che ha detto il Mazel nella sua monografia *Le Jury* ora pubblicata, era stato già fin dal 1880 esposto dal nostro A. Fortis, difendendo il Giuri dagli attacchi, che nella seduta della Camera dei Deputati del 19 novembre erano stati fatti dall'on. Buonomo. Egli additò appunto i rapporti che la Giuria ha con la vita pubblica di un paese e la ragione filosofica e politica dell'istituto, cioè, la partecipazione del popolo all'amministrazione della cosa pubblica; « perchè (diceva) nel regime rappresentativo il popolo deve inter-
« venire come può e in tutto ciò che può nell'amministrazione
« della cosa pubblica. Oltre a questo, la Giuria è un potente pre-
« sidio di libertà, e, come istituto politico, è un potente mezzo di
« educazione popolare. Egli concluse che questo istituto politico-
« giuridico ha la sanzione della civiltà; e, rannodandosi intima-
« mente con la libertà di un paese e con la retta amministrazione
« della giustizia, deve essere gelosamente custodito e difeso in nome
« del diritto popolare ».

²⁷ Il progetto venne presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 20 marzo 1908 dall'on. ministro di grazia e giustizia Briand con questa relazione:

La défense, qui est faite aux jurés par l'article 342 du Code d'instruction criminelle, de « penser aux dispositions des lois pénales » et de « considérer les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire » est illusoire; en réalité leurs délibérations sont dominées par la préoccupation de la peine que leur verdict permettra à la Cour de prononcer.

Elle n'est d'ailleurs guère conciliable avec la faculté qui appartient au jury, depuis la loi du 28 avril 1832, d'admettre en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes, dont la conséquences est la modération de la peine.

Il importe, et c'est à quoi tend le projet de loi qui vous est soumis, de rentrer dans la vérité des faits et dans la logique en reconnaissant au jury le droit de délibérer sur l'application de la peine. Mais, comme il peut, à cette occasion, y avoir des questions de droit des plus complexes et des plus délicates à trancher, il nous a paru que, livré à lui seul, le jury ne serait pas toujours en état de délibérer utilement; nous pensons que, s'il doit conserver le droit de prononcer seul sur la culpabilité de l'accusé, il est préférable de l'appeler à déterminer en commun avec la Cour la peine à appliquer.

Des précautions sont prises d'ailleurs dans le projet pour que la coopération des membres de la Cour à l'application de la peine ne soit pas de nature à exercer une influence sur le vote des jurés; le mode prévu de votation exclut cette éventualité.

Dans ces conditions, la réforme ne peut produire que de bons effets. Elle évitera que le jury ne se trouve désormais dans l'alternative ou d'acquitter un accusé, qu'il estime coupable, dans la crainte que la Cour ne lui inflige une peine trop forte, ou de le déclarer coupable au risque de laisser la Cour libre de prononcer une peine excessive.

La Commissione della Riforma Giudiziaria e della Legislazione Civile e Criminale ha approvato il progetto, facendovi lievi modificazioni, ed ha presentata la sua ampia relazione addì 16 giugno 1908, ove tra l'altro si legge:

« Abrité par le secret du vote, il proclamera l'innocence pour ne pas être exposé à entendre infliger dix ans de travaux forcés quand deux années d'emprisonnement lui semblaient un châtement suffisant. Et les acquittements succèdent aux acquittements, aux yeux surpris de la masse populaire qui ne comprend pas ou qui prend acte de ces faiblesses pour s'enhardir. Rien n'est plus fâcheux, plus démoralisant et plus dangereux pour l'ordre social que l'arbitraire et l'inégalité dans la répression.

« Rien n'est plus choquant que ces verdicts négatifs qui permettent à l'auteur d'un crime avéré de sortir de la Cour d'Assises par la porte des innocents. La conscience publique ne comprend pas et s'indigne; la notion de la justice est faussée et, pour tout dire, on ne croit plus en elle. Ceux-là seuls qui ont vécu les procès criminels, comme magistrats, comme avocats, peuvent dire à quels contresens judiciaires out abouti certaines décisions du jury, et si le ministère public proteste quelquefois contre une indulgence dont il devine le motifs, mais qui, pour le plus grand nombre, reste inexpliquée, ce n'est pas sans raison.

« Nous voyons le mal, la cause en est connue, appliquons le remède »,

Ecco intanto gli articoli più importanti del progetto così come sono stati modificati dalla Commissione :

« Art. 364. Si le fait dont l'accusé est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale, la Cour, après en avoir délibéré avec le jury dans les forme prévues par l'article 365, prononcera l'absolution de l'accusé.

« Art. 365. Si ce fait est défendu, la Cour et le jury se réuniront pour délibérer sur l'application de la peine, même dans le cas où, d'après les débats, le fait se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises.

« Il est voté séparément et au scrutin secret pour chaque accusé.

Les jurés voteront d'abord et dans l'ordre qui leur aura été assigné par le sort en exécution de l'article 399, les juges voteront ensuite, le président votera le dernier.

« Si, après deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

« La Cour et le jury peuvent ordonner, s'il y échet, qu'il soit sursis à l'exécution de la peine.

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

« Art. 367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la Cour, après avoir délibéré avec le jury comme il est dit à l'article 365, prononcera conformément au Code pénal.

« Art. 369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil.

« Les délibérations de la Cour et du jury réunis auront toujours lieu en chambre du conseil; elles seront dirigées par le président de la Cour d'assises.

« Dans tous les cas l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.

« Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur lequel il est fondé ».

²⁸ L'eminente criminalista, dopo avere dichiarato che ritiene preferibile il Giuri allo Scabinato, sostiene che debba accogliersi un sistema misto, improntato al principio non già della fusione propriamente detta, che è nell'indole dello Scabinato, ma della cooperazione.

« La coscienza del paese — scrive il Pessina — è l'unità di due momenti, i quali sono l'intelletto comune del giurato e l'intelletto addestrato ed adusato al giudicare, che è proprio del giudice togato. Se i due momenti convergono nella convinzione della reità, la società può legittimamente punire l'individuo che è colpito da entrambi. Ma, se uno dei due momenti manca, se discordano tra loro la coscienza spontanea e la coscienza riflessa, in tal caso o la reità sorge da apparenze che illudono l'intelletto comune senza poter resistere ad una critica vigorosa ed illuminata, o la reità sarebbe dimostrata da ragionamenti che non giungono a convincere tutti, in guisa che mancherebbe l'unità dei due momenti nella coscienza del paese, epperò mancherebbe la dimostrazione vera della reità di un accusato ». Di qui il concetto della decisione *simultanea* dei giurati e dei magistrati in separate Camere di consiglio e gli effetti che dovrebbero derivare dalla discordanza fra il verdetto e la sentenza. Quando il verdetto fosse affermativo e la sentenza negativa della reità, l'accusato dovrebbe essere assolto definitivamente; quando, invece, il verdetto fosse negativo della reità e la sentenza affermativa dovrebbe farsi luogo al rinvio della causa ad altra sessione, nella quale pronunzierebbero soltanto i giurati. (*Giudizio per giurati, Lavori preparatori, IV. 205*).

²⁹ « Io voglio come volete voi — diceva il compianto Guardasigilli, on. Costa, al Congresso Nazionale Forense, tenutosi in Roma nel 14 maggio 1896 — io voglio come volete voi, che l'amministrazione della giustizia sia tanto alto elevata nella pubblica fiducia da riuscire indiscussa ed indiscutibile, così che i suoi responsi siano accolti come la espressione semplice e schietta della verità e del diritto (*Benissimo, approvazioni*).

« Ma se, perchè tale riesca, è necessario che svolga l'azione sua imparziale ed equanime, in un ambiente sereno, nel quale non arrivi neppure l'eco delle passioni che si urtano nelle lotte della vita pubblica, non debbo in solo esserle usbergo contro qualsiasi ingerenza, da qualunque parte essa venga, che possa tendere a farla deflettere dalla via segnata dal diritto e dalla legge; ma voi, cooperatori di ogni suo atto, che siete testimoni costanti delle sue opere, che create per così dire, l'ambiente nel quale essa vive e lavora, e non di rado deve lottare per adempiere a' suoi doveri (*Molto bene*).